



LINEE GUIDA PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICO-SCIENTIFICA SUL PATRIMONIO CULTURALE DEMOETNOANTROPOLOGICO E IMMATERIALE

INDICE

| | |
|--|-------|
| INTRODUZIONE..... | p. 1 |
| 1 – DEFINIZIONE DI BENE ETNOANTROPOLOGICO..... | p. 7 |
| 2 – INDIVIDUAZIONE DEI BENI ETNOANTROPOLOGICI E DELLE ESPRESSIONI DI IDENTITÀ CULTURALE COLLETTIVA..... | p. 10 |
| 2.1 – Premessa..... | p. 10 |
| 2.2 – Articoli del D.Lgs. 42/2004 relativi all’individuazione dei beni culturali aventi profili di interesse in ambito demoetnoantropologico..... | p. 10 |
| 2.3 – Interesse culturale etnoantropologico ai sensi del combinato disposto degli artt. 7- bis e 10 del D.Lgs. 42/2004..... | p. 16 |
| 2.4 – Ambiti interdisciplinari di interesse culturale..... | p. 22 |
| 2.5 – Metodologie di individuazione dei beni di interesse etnoantropologico e delle espressioni di identità culturale collettiva..... | p. 24 |
| 3 – CONSERVAZIONE DEI BENI ETNOANTROPOLOGICI..... | p. 27 |
| 3.1 – Introduzione..... | p. 27 |
| 3.2 – Relazione tecnico-scientifica demoetnoantropologica..... | p. 28 |
| 3.3 – Elaborazione dell’intervento di restauro: collaborazione e confronto multidisciplinare..... | p. 29 |
| 3.4 – Conservazione programmata e piano di manutenzione..... | p. 34 |
| 3.5 – Cantiere aperto: coinvolgimento di comunità, gruppi e individui nell’intervento di restauro..... | p. 35 |
| 4 – PAESAGGIO, PATRIMONIO DEMOETNOANTROPOLOGICO E PATRIMONIO IMMATERIALE..... | p. 37 |
| 4.1 – La nozione giuridica di paesaggio e il contributo delle discipline demoetnoantropologiche..... | p. 37 |
| 4.2 – Procedimenti amministrativi, strumenti e metodi di lavoro..... | p. 39 |
| 4.3 – Dichiarazione di notevole interesse pubblico..... | p. 46 |
| 5 – CONCETTI E STRUMENTI UTILI ALLE AZIONI SUL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE..... | p. 48 |
| 5.1 – Concetti: salvaguardia, partecipazione, patrimonio culturale, comunità e comunità patrimoniale..... | p. 48 |
| 5.2 – Azioni sul patrimonio culturale immateriale..... | p. 50 |

Schede esemplificative di casi individuati come frutto di buone pratiche amministrative, in relazione ai temi trattati nei relativi paragrafi:

- *Architetture rurali e patrimonio demoetnoantropologico*, Puglia e Basilicata [par. 4]
- *Botteghe storiche di Genova*, Genova [par. 5]
- *Busti dei Santi Compatroni di San Gennaro*, Napoli [par. 3 e 5]
- *Cero votivo processionale detto "di Santa Maria"*, Siurgus Donigala (SU) [par. 3]
- *Collezione del Museo etnografico della vitapopolare di Tricase*, (LE) [par. 2]
- *Corredo di n. 155 oggetti e strumenti della tradizione del lavoro contadino in Sardegna del Museo Antonio Corda di Arbus*, (SU) [par. 2]
- *Cristo a braccia mobili di Zuccarello*, (SV) [par. 3]
- *Ex Cinema America*, Roma [par. 2]
- *Ex Mulino detto "di Pié di Campo"*, Comune di Riomaggiore (SP) [par. 2]
- *Impianto di un parco eolico nel territorio di Montescaglioso (MT)*, Basilicata [par. 4]
- *Palio di Siena e testimonianze materiali*, Siena [par. 2 e 5]
- *Patrimonio campanario emiliano*, Emilia-Romagna [par. 2 e 5]
- *Patrimonio campanario storico*, Liguria ed Emilia-Romagna [par. 5]
- *Ristorante "Tre Marie"*, L'Aquila [par. 2]
- *7 candelieri e 2 casse antiche (parte di Candeliere)*, Sassari [par. 3]
- *Storica ferrovia militare Circummarpiccolo*, (TA) [par. 2]

INTRODUZIONE

Le pagine che seguono delineano linee di azione amministrativa e tecnico-scientifica per l'individuazione, la tutela, la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale demoetnoantropologico e immateriale, con l'obiettivo di conferire omogeneità, efficienza ed efficacia alle attività del Ministero della Cultura in questo settore. Sono uno strumento di lavoro diretto ai funzionari operanti nell'area funzionale V "patrimonio demoetnoantropologico e immateriale" delle soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio (d'ora in avanti, soprintendenze ABAP), ma si configurano quali strumenti disponibili per tutti i funzionari del Ministero della Cultura che si occupano di tale ambito del patrimonio culturale o che beneficiano di un approccio interdisciplinare. Il testo delle linee guida è diviso in cinque paragrafi. Ciascuno di essi – a eccezione del primo – è corredato da un apparato di schede esemplificative di buone pratiche, comprensive dei relativi allegati documentari, che sono state redatte in collaborazione con gli uffici del Ministero responsabili dei relativi procedimenti.

Il primo, "Definizione di bene etnoantropologico", fornisce gli strumenti concettuali utili a individuare il patrimonio di interesse etnoantropologico e immateriale e a delimitare i confini dell'azione amministrativa in questo ambito, suggerendo al contempo possibilità di lavoro finora inedite.

Il secondo, "Individuazione dei beni etnoantropologici e delle espressioni di identità culturale collettiva", tratta in dettaglio i procedimenti di verifica e di dichiarazione dell'interesse culturale, ponendo particolare attenzione alle metodologie scientifiche e alle opportune prassi amministrative da osservare nei confronti dei beni di interesse etnoantropologico (ex. art. 10) e delle testimonianze materiali di identità culturale collettiva ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 10 del D.Lgs. 42/2004. Questo paragrafo si sofferma, inoltre, sui procedimenti a carattere interdisciplinare e fornisce indicazioni generali sulle metodologie scientifiche - in particolare l'indagine etnografica - da impiegare nel corso delle istruttorie.

Le relative schede riguardano i seguenti casi: *Palio di Siena e testimonianze materiali*; *Ex Mulino detto "di Pié di Campo"*, Comune di Riomaggiore, provincia di La Spezia; *Ristorante "Tre Marie"*, L'Aquila; *Ex Cinema America*, Roma; *Storica ferrovia militare Circummarpiccolo*, provincia di Taranto; *Collezione del Museo etnografico della vita popolare di Tricase*, provincia di Lecce; *Corredo di n. 155 oggetti e strumenti della tradizione del lavoro contadino in Sardegna del Museo Antonio Corda di Arbus*, provincia del Sud Sardegna; *Patrimonio campanario emiliano*, Emilia-Romagna.

Il terzo paragrafo, "Conservazione dei beni etnoantropologici", esamina il tema del restauro dei beni etnoantropologici o aventi più profili di interesse tra i quali *anche* quest'ultimo.

I casi presentati dalle schede sono: *Cristo a braccia mobili di Zuccarello*, provincia di Savona; *Cero votivo processionale detto "di Santa Maria"*, Siurgus Donigala, provincia del Sud Sardegna; *Busti dei Santi Compatroni di San Gennaro*, Napoli; *7 candelieri e 2 casse antiche (parte di Candeliere)*, Sassari.

Il quarto paragrafo, "Paesaggio, patrimonio demoetnoantropologico e patrimonio immateriale", è dedicato a una fattispecie patrimoniale, quella paesaggistica, non direttamente definibile "di interesse etnoantropologico", ma fortemente caratterizzata da definizioni e orientamenti coerenti con le prospettive dell'antropologia culturale e da queste fortemente influenzati. Per questo motivo, gli strumenti metodologici e interpretativi che caratterizzano la disciplina nel suo insieme possono

apportare un significativo contributo all'individuazione e alla tutela degli elementi paesaggistici e dei valori oggetto di interesse.

In relazione a questo ambito i casi sono due: *Impianto di un parco eolico nel territorio di Montescaglioso (MT)*, Basilicata; *Architetture rurali e patrimonio demoetnoantropologico*, Puglia e Basilicata.

Infine, il quinto paragrafo è dedicato all'individuazione di "Concetti e strumenti utili alle azioni sul patrimonio culturale immateriale", con particolare attenzione alle attività di salvaguardia, a livello nazionale, dello stesso, indipendentemente dalle procedure relative alle liste UNESCO. Tali concetti, strumenti e azioni sono attinti non solo dal D.Lgs. 42/2004, ma anche e soprattutto dalle convenzioni internazionali che costituiscono le principali fonti normative in questo settore.

I casi illustrati nelle schede sono: *Palio di Siena e testimonianze materiali*; *Patrimonio campanario emiliano*, Emilia-Romagna; *Busti dei Santi Compatroni di San Gennaro*, Napoli; *Patrimonio campanario storico*, Liguria ed Emilia-Romagna; *Botteghe storiche di Genova*.

Come si evince dalla riproposizione di alcune delle schede in riferimento a più di un paragrafo, alcuni casi forniscono esempi di buone prassi in relazione a diversi ambiti.

Premesse e metodologia del lavoro

Una delle premesse fondamentali che hanno portato alla stesura di queste linee guida consiste nell'esigenza di tradurre in chiave operativa l'incontro tra il *corpus* normativo di lunga tradizione relativo alla tutela dei beni culturali, confluito nel D.Lgs. 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e il bagaglio epistemologico e metodologico delle discipline demo-etno-antropologiche, il cui ingresso nel Ministero della Cultura è relativamente recente e non può dirsi tuttora pienamente consolidato. Infatti, sebbene il riferimento alle cose "che presentino interesse [...] etnografico" sia stato introdotto già con la L. 1089 del 1939, solo nel 2001 è stata prevista fra i ruoli di questo Ministero una figura di funzionario con profilo di demoetnoantropologo¹ e solo nel 2016 è stato bandito il primo concorso, seguito da un secondo, nel 2022, che ha portato ad oggi un totale di circa 30 unità di funzionari in servizio, distribuite tra istituti centrali e periferici (a fronte di più di 5.000 posizioni previste nei vari profili dell'area funzionari del MiC).

Alle inevitabili criticità derivanti dalla mancanza e, poi, esiguità di funzionari in possesso delle specifiche competenze disciplinari, si aggiunge la complessità delle prassi di intervento sul patrimonio demoetnoantropologico e immateriale derivante dall'impostazione del D.Lgs. 42/2004. Quest'ultimo è infatti incentrato sulla tutela e sulla valorizzazione di beni materiali e storici, mentre il patrimonio qui oggetto di interesse è in gran parte caratterizzato dall'essere vivente, contemporaneo e non sempre legato imprescindibilmente a uno o più specifici oggetti.

Tali condizioni organizzative e normative hanno delineato nel tempo una difficoltà di intervento, a partire dalla stessa individuazione di tale patrimonio, da cui è conseguita una marginalità riscontrabile, tra l'altro, nello scarso numero di provvedimenti di dichiarazione dell'interesse culturale etnoantropologico. Una conseguenza ancora più rilevante di questo scenario è ravvisabile nella sostanziale carenza di iniziative amministrative riguardanti il patrimonio culturale immateriale. Quest'ultimo dovrebbe costituire, invece, un ambito cruciale del settore demoetnoantropologico, proprio alla luce della vocazione disciplinare all'analisi delle pratiche culturali e dei sistemi di pensiero individuati quali espressioni di identità culturale collettiva dall'articolo 7-bis del D.Lgs.

¹ R. Tucci, *Le voci, le opere, le cose. La catalogazione dei beni culturali demoetnoantropologici*, Roma, 2018, ICCD, MIC.

42/2004, introdotto già dal 2008 in attuazione della ratifica, tramite la L. 167/2007, della Convenzione UNESCO del 2003². Nonostante tale ratifica e l'inserimento dell'articolo 7-bis, l'impostazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio è rimasta incentrata esclusivamente sui beni materiali; inoltre, l'assenza di una legge nazionale sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale³ e di prassi consolidate che prevedano approcci partecipativi, come previsto, peraltro, dalla ratifica, tramite L. 133/2020, della Convenzione di Faro del 2005⁴, causano, nei fatti, molteplici ostacoli all'azione ministeriale sui territori dei funzionari demoetnoantropologi. Ciò è particolarmente vero nei riguardi di quegli elementi del patrimonio culturale immateriale che non hanno ancora intrapreso, o non intendono intraprendere, un percorso volto al riconoscimento UNESCO, ma ricercano il supporto delle istituzioni ministeriali a livello locale o nazionale. In relazione a essi, la perdurante mancanza di una Lista nazionale rappresenta un ulteriore limite.

Facendo dialogare le prospettive teoriche e metodologiche disciplinari e gli approcci partecipativi e collaborativi tipici dell'antropologia applicata con la normativa, le prassi e l'assetto istituzionale del Ministero, l'ex Servizio VI della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (d'ora in avanti, DG ABAP) ha avviato, dal 2018, una specifica riflessione che ha coinvolto direttamente i funzionari demoetnoantropologi via via assunti e i responsabili delle aree funzionali V delle soprintendenze ABAP. Il convegno *Elaborazione di linee guida per l'attività di tutela sui beni etnoantropologici e immateriali*, svolto presso il Complesso del San Michele il 25 giugno 2018, ha costituito un primo importante momento di confronto e condivisione. Contestualmente è stata condotta presso le soprintendenze ABAP, a più riprese, dal 2018 al 2021, una ricognizione dei procedimenti di tutela avviati su beni di interesse culturale etnoantropologico, così come delle iniziative di valorizzazione e salvaguardia di elementi del patrimonio immateriale.

Da tale ricognizione è emersa una visione frammentata ed estemporanea di questo ambito del patrimonio, legata più alle lodevoli iniziative dei funzionari che a una visione chiara di come operare in questo settore. Il *corpus* documentario raccolto ha permesso di avviare questo lavoro a partire dalle esperienze concretamente intraprese sui territori, con l'obiettivo di affrontare le ricorrenti criticità e mettere a sistema le buone pratiche. Parallelamente, alcuni casi seguiti e progetti condotti dal Servizio VI e dall'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (d'ora in avanti, ICPI) sono stati affrontati in un'ottica sperimentale.

A seguito di questa attività di studio e impostazione progettuale, condotta dalle funzionarie Valeria Trupiano e Alessia Villanucci, la DG ABAP ha istituito, tramite il DDG n. 382 del 3 maggio 2021, un "Gruppo di lavoro per l'elaborazione di strumenti normativi e organizzativi e delle relative linee guida destinati alla tutela del patrimonio culturale demoetnoantropologico e immateriale". Il Gruppo di Lavoro è stato composto da dirigenti e funzionari che afferivano a diversi istituti del Ministero impegnati a vario titolo nelle azioni relative al patrimonio demoetnoantropologico e immateriale: prof.ssa Elena Calandra, Dirigente *ad interim* del Servizio VI della DG ABAP, con funzioni di coordinatore; prof. Leandro Ventura, Direttore dell'ICPI, con funzioni di coordinatore; dott.ssa Valeria Trupiano, funzionario demoetnoantropologo, Servizio VI della DG ABAP, con funzioni di referente scientifico; dott.ssa Alessia Villanucci, funzionario demoetnoantropologo, Servizio VI della DG ABAP, con funzioni di referente scientifico; dott.ssa Paola Refice, Soprintendente della

² Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, Parigi 2003.

³ La situazione è destinata a modificarsi, data la recente ratifica della L. 152/2024 "Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale", a cui questo Istituto ha contribuito.

⁴ Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, Faro 2005.

Soprintendenza ABAP per le province di Frosinone e Latina e Soprintendente ABAP *ad interim* per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti; dott.ssa Stefania Baldinotti, funzionario antropologo, ICPI; dott. Vito Lattanzi, funzionario demoetnoantropologo, Servizio II della Direzione Generale Musei; dott.ssa Loretta Paderni, funzionario demoetnoantropologo, Museo delle Civiltà; dott. Marcello Moscone, funzionario archivista, Servizio II della Direzione Generale Archivi; dott. Claudio Rizzoni, funzionario demoetnoantropologo, Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia; dott.ssa Elena Musumeci, funzionario demoetnoantropologo, Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione. A essi si sono aggiunti, durante il percorso, altri colleghi e funzionari nella veste di *consultant scholar*, individuati in virtù di competenze ed esperienze di lavoro specifiche, che hanno partecipato attivamente alla redazione dei singoli paragrafi attraverso la costituzione dei relativi Sottogruppi di lavoro, così composti:

- “Definizione di bene etnoantropologico” (dott. Vito Lattanzi; dott.ssa Elena Musumeci; dott. Claudio Rizzoni; dott.ssa Valeria Trupiano; dott.ssa Alessia Villanucci; dott.ssa Cinzia Marchesini, funzionario demoetnoantropologo, Servizio VI della DG ABAP);
- “Individuazione dei beni etnoantropologici e delle espressioni di identità culturale collettiva” (dott. Marcello Moscone; dott.ssa Paola Refice; dott. Claudio Rizzoni; dott.ssa Valeria Trupiano; dott.ssa Alessia Villanucci; dott.ssa Rosa Anna Di Lella, funzionario demoetnoantropologo, Museo delle Civiltà);
- “Conservazione dei beni etnoantropologici” (dott.ssa Valeria Trupiano; dott.ssa Alessia Villanucci; dott.ssa Giulia Cervi, funzionario restauratore, Museo delle Civiltà; dott.ssa Patrizia Cirino, funzionario demoetnoantropologo, Direzione Regionale Musei Emilia Romagna; dott.ssa Rosa Anna Di Lella; dott.ssa Serena Francone, funzionario restauratore, Museo delle Civiltà; dott.ssa Valentina Santonico, funzionario demoetnoantropologo, Soprintendenza ABAP per il Comune di Napoli);
- “Concetti e strumenti utili alle azioni sul patrimonio culturale immateriale” (dott. Vito Lattanzi; dott.ssa Elena Musumeci; dott. Claudio Rizzoni; dott.ssa Valeria Trupiano; dott.ssa Alessia Villanucci; dott.ssa Patrizia Cirino; dott.ssa Gaia Delpino; dott.ssa Rosa Anna Di Lella; dott. Fabio Fichera, funzionario demoetnoantropologo, Servizio VI della DG ABAP);
- “Paesaggio, patrimonio demoetnoantropologico e patrimonio immateriale” (dott.ssa Valeria Trupiano; dott.ssa Alessia Villanucci; dott.ssa Giuliana Aiello, funzionario architetto, Servizio II Direzione Generale ABAP; dott.ssa Patrizia Cirino; dott.ssa Maria Antonia Crudo, funzionario demoetnoantropologo, Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara; dott. Fabrizio Magnani, funzionario demoetnoantropologo, Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione; dott.ssa Cinzia Marchesini).

È stato inoltre istituito un ulteriore Sottogruppo di lavoro dedicato all'elaborazione del modello di scheda utile a documentare i casi di buone pratiche individuati e riportati a corredo di questo testo, costituito dalla dott.ssa Maria Antonia Crudo, dalla dott.ssa Gaia Delpino, dal dott. Fabrizio Magnani, dalla dott.ssa Elena Musumeci, dal dott. Claudio Rizzoni, dalla dott.ssa Valentina Santonico, dalla

dott.ssa Valeria Trupiano, dalla dott.ssa Alessia Villanucci.

Data la necessità di affrontare tematiche fortemente specialistiche, afferenti ad ambiti tecnici e amministrativi piuttosto eterogenei, i Sottogruppi di lavoro hanno proceduto ad acquisire in audizione ulteriori contributi relativi a specifici procedimenti e prassi⁵.

Il percorso di lavoro è stato impostato secondo una duplice direttrice. Da una parte i Sottogruppi hanno compiuto un vaglio sistematico delle norme di settore e delle attività svolte dalle aree funzionali V delle Soprintendenze ABAP e dai funzionari demoetnoantropologi del MiC, così come delle definizioni e delle norme elaborate in ambito regionale e dalle associazioni di settore, in relazione agli ambiti sopraelencati, con l'intento di elaborare un compendio delle interpretazioni e degli strumenti di lavoro più efficaci relativi all'applicazione del dettato normativo (le vere e proprie linee guida). Dall'altra, si è proceduto all'individuazione di buone pratiche fra i procedimenti e i progetti condotti a termine da diversi istituti del Ministero, al fine di fornire alle indicazioni di lavoro esposte nella prima parte delle linee guida un ancoraggio alla concretezza di attività amministrative effettivamente svolte, quali esempi di prassi e strumenti a cui attingere, nella consapevolezza della specificità di ogni caso in relazione al quale vanno elaborati o adattati. Sono state dunque compilate 16 schede assieme ai responsabili di area V e ai funzionari demoetnoantropologi degli istituti ministeriali che hanno implementato ciascun caso. Tale apparato esemplificativo è prezioso e importante, a maggior ragione perché relativo a procedimenti e progetti portati efficacemente a termine in assenza di coordinate come quelle che queste linee guida forniscono.

L'attività di studio, discussione e redazione collettiva delle bozze è stata svolta dai Sottogruppi durante numerose sessioni di lavoro, prevalentemente a distanza, e in un costante scambio della documentazione progressivamente acquisita e elaborata. Gli esiti di tali attività sono stati, di volta in volta, discussi e approvati nel corso delle periodiche riunioni del Gruppo di Lavoro, alla luce dell'impostazione e della visione complessiva dell'intero progetto, anche nell'ottica di armonizzare forma e contenuti degli specifici argomenti trattati.

L'introduzione è a cura delle referenti scientifiche del progetto Valeria Trupiano e Alessia Villanucci, con la collaborazione del dott. Claudio Rizzoni.

Nel corso dei lavori sono stati richiesti riscontri tecnico-scientifici sui contenuti di due paragrafi, ovvero "Paesaggio, patrimonio demoetnoantropologico e patrimonio immateriale" e "Conservazione dei beni etnoantropologici", caratterizzati da una strutturale impostazione interdisciplinare, che vede la demoetnoantropologia lavorare, rispettivamente, nell'ambito del paesaggio e del restauro, dialogando con le relative normative, metodologie e professionalità. Sono stati contattati, rispettivamente, il Servizio V "Tutela del paesaggio" della DG ABAP e l'Istituto Centrale per il Restauro, che hanno risposto fornendo alcune puntuali indicazioni di miglioramento, contestualmente a un generale apprezzamento per il lavoro svolto. È stato inoltre recepito parere favorevole dal Direttore Generale ABAP e acquisito riscontro positivo dall'Ufficio Legislativo del MiC in relazione alla bozza definitiva. Il Gruppo di Lavoro aveva valutato, infatti, l'opportunità di richiedere un riscontro a tale ufficio in modo tale da assicurare alle linee guida solidità e correttezza istituzionale da un punto di vista sostanziale e formale.

⁵ Per il Sottogruppo "Paesaggio, patrimonio demoetnoantropologico e patrimonio immateriale" sono intervenute la dott.ssa Angela Cicirelli, antropologa culturale libera professionista e l'arch. Silvia Patrignani, Segretariato Generale, Servizio II – Ufficio UNESCO. Per il Sottogruppo "Concetti e strumenti utili alle azioni sul patrimonio culturale immateriale" è intervenuta la dott.ssa Valentina Santonico, funzionario demoetnoantropologo, Soprintendenza ABAP per il Comune di Napoli. Per il Sottogruppo "Conservazione dei beni etnoantropologici" è intervenuta la dott.ssa Gianna Saba, Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

Con questa pubblicazione, le linee guida tornano, a seguito dell'intenso processo brevemente delineato nell'introduzione, da dove sono partite, ovvero sul "campo". Il lavoro etnografico sui territori e con le comunità caratterizza l'antropologia culturale, ed è parte dell'attività tecnico-scientifica e amministrativa dei funzionari demoetnoantropologi. Le linee guida nascono dall'incontro di questi mondi e dalle stimolanti questioni che tale frizione ha posto, motivando la messa a sistema di successi e fallimenti in un progetto collegiale che si propone di essere utile al sempre maggiore riconoscimento e alla cura del patrimonio demoetnoantropologico e immateriale, da condurre assieme alle sempre più numerose comunità patrimoniali attive sui territori.

Nell'ambito del processo di indagine e redazione delle linee guida, il D.Lgs. 42/2004 è stato analizzato approfonditamente per estrapolarne ogni elemento utile, ma con la consapevolezza della necessità di specifiche iniziative legislative che tengano conto delle imprescindibili caratteristiche del patrimonio demoetnoantropologico e immateriale, quali la sua dimensione vitale, contemporanea, comunitaria, storico-sociale, basata sulla trasmissione intergenerazionale, che ne garantiscano la salvaguardia.

1. DEFINIZIONE DI BENE ETNOANTROPOLOGICO

Il rapporto tra etnografia e patrimoni culturali è stato a lungo considerato esclusivamente dal punto di vista delle collezioni di manufatti di “arte popolare ed etnica”, ovvero di “cultura materiale”, conservate tanto nei grandi musei nazionali quanto nei musei regionali, provinciali e comunali disseminati nel nostro Paese.

I padri della museografia italiana otto e novecentesca, del resto, avevano rubricato già nei loro cataloghi e classificazioni una nozione di bene etnografico fondamentalmente ancorata alla dimensione materiale della cultura, pur non trascurando del tutto quella componente immateriale indispensabile per conoscere e attribuire pieno significato ai beni presenti nelle raccolte museali.

Nella seconda metà del Novecento il patrimonio etnografico è diventato un paesaggio culturale complesso e ha ampliato la sua portata semantica. In ragione delle sue implicazioni storiche (temporali e metatemporali) e per la cornice che delimita il suo contesto contemporaneo (di creazione, di fruizione, di sedimentazione, di selezione, di archiviazione), quel patrimonio si è emancipato dalla fenomenologia del “dato” e, in una prospettiva intrinseca alla sua natura, appunto, antropologica, ha svelato la sua totale appartenenza ai processi di produzione e di consumo sociali, che ne fanno sempre qualcosa di costruito, di condiviso, di tramandato, di interpretato.

Come è noto, l’espressione “beni culturali demoetnoantropologici” è stata introdotta nella legislazione italiana con il D.Lgs. 112/1998 ed è poi rimasta invariata in tutta la legislazione successiva fino al D.Lgs. 42/2004, dove, tuttavia, l’aggettivo “demoetnoantropologico” è stato ridotto in “etnoantropologico”. Va rilevato che attualmente entrambi i termini sono in uso nelle comunicazioni del Ministero con identica accezione. In queste linee guida si utilizzerà l’espressione “demoetnoantropologico” quando associata alla nozione globale di patrimonio, mentre l’espressione “etnoantropologico” qualificherà i beni con riferimento diretto all’applicazione del citato D.Lgs. 42/2004 attualmente in vigore.

Tali denominazioni hanno sostituito quella di “cose di interesse etnografico”, presente nella L. 1089/1939, una nozione di origine ottocentesca, che aveva a che fare in modo schematico e positivo con i concetti evoluzionisti di “primitivo” e di “arcaico”, era stata allora accolta per rappresentare i prodotti culturali delle popolazioni extraeuropee investite dal processo di colonizzazione e quelli degli strati “popolari”, soprattutto preindustriali, delle civiltà europee.

Con l’espressione “patrimonio demoetnoantropologico”, introdotta negli ultimi decenni del Novecento, si è voluto di fatto compendiare le differenze ritenute significative nella tradizione degli studi italiani in ordine a tre campi d’interesse, differenti ma complementari dal punto di vista del metodo di studio: la demologia (studio delle tradizioni popolari, delle classi subalterne interne alle società europee colte e industrializzate); l’etnologia (studio delle società tradizionali extraeuropee); l’antropologia culturale (studio delle differenze culturali presenti in tutte le società umane).

Sul piano pratico, a distanza di oltre venti anni, gli addetti ai lavori non hanno ricavato grande giovamento dalla scelta adottata a suo tempo, che ha persino determinato la denominazione di un profilo professionale degli organici del Ministero: il funzionario demoetnoantropologo. La definizione del campo di azione riferibile a tale categoria di beni resta infatti ancora ampiamente indeterminata e ciò non sempre agevola il riconoscimento chiaro delle attività di competenza.

L’ampiezza dell’estensione semantica dell’espressione “patrimonio demoetnoantropologico”, del resto, rinvia al valore enciclopedico che tutta l’antropologia assegna alla nozione di cultura e, per suo tramite, alla moderna nozione di patrimonio culturale. Di conseguenza, quando si nomina il

“patrimonio demoetnoantropologico”, tendenzialmente si fa riferimento a tutti i prodotti e alle manifestazioni culturali nei quali è possibile riconoscere le tracce identitarie e simboliche di un determinato contesto (europeo o extraeuropeo). In questo ambito patrimoniale possono dunque rientrare dati e fatti culturali che la ricerca etnografica in generale rileva nell’osservazione dei prodotti della creatività umana: non soltanto beni materiali (mobili e immobili), ma anche tutti quegli aspetti intangibili della vita culturale che rinviano a comportamenti, saperi, rappresentazioni simboliche, pratiche rituali, in varia misura connessi con le produzioni materiali, oppure da esse del tutto slegati. Il patrimonio demoetnoantropologico include quanto permane in termini di testimonianza materiale e immateriale di saperi e pratiche identificati come “tradizionali”, ma nella maggior parte dei casi riflette una temporalità riferita all’epoca contemporanea o alla storia recente. Inoltre, e soprattutto, è il prodotto di una collettività e di specifici autori che si collocano all’interno di una cornice culturale condivisa.

Anche la parziale disamina delle definizioni apparse in Italia a partire dal 1998 testimonia l’esistenza di una significativa varietà di declinazioni, a partire dalle quali è possibile elaborare la seguente formula operativa:

Per beni etnoantropologici si intendono i prodotti culturali, europei ed extraeuropei, passati e attuali, che non appartengono alla tradizione eurooccidentale culta e che rappresentano espressioni di diversità culturale socializzate e condivise da determinati gruppi sociali.

I beni di interesse etnoantropologico sono individuabili: a) sul territorio, dove sono parte integrante della vita dei singoli, dei gruppi e delle comunità, e dove concorrono alla connotazione identitaria del paesaggio; b) nelle collezioni museali pubbliche e private di carattere nazionale (italiane, europee, extra-europee) o locale; c) nei contenuti documentali delle raccolte archivistiche (ad esempio sonore, fotografiche, audiovisive).

L’interesse etnoantropologico, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004, è riconoscibile in diverse tipologie di beni immobili e mobili, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: edifici storici e manufatti agro-pastorali e rurali, strutture e infrastrutture produttive industriali e commerciali, arredi e utensili domestici, abiti, ornamenti del corpo, oggetti d’uso magico-religioso e rituale, strumenti di lavoro, mezzi di trasporto, oggetti dell’artigianato e delle arti di interesse etnografico, strumenti musicali, oggetti e apparati di spettacoli e di eventi festivi e cerimoniali, giocattoli.

Ai prodotti della cultura materiale si aggiungono le espressioni di identità culturale collettiva di comunità, gruppi e individui, così come richiamate anche dall’art. 7-bis del D.Lgs. 42/2004: le espressività di tradizione orale (fiabe, narrazioni, storie, miti e leggende, proverbi, canti, musiche, danze, teatro, lingue, linguaggi e dialetti), le forme di religiosità, le feste, i riti e le cerimonie del ciclo dell’anno, le fiere e i mercati, i saperi e le pratiche legati alla salute e alla malattia, all’alimentazione e alla cura di sé, al gioco e al tempo libero, le pratiche alimentari, le tecniche del lavoro, i saperi e le prassi che si manifestano nel paesaggio come “territorio espressivo di identità” (art. 131 del D.Lgs. 42/2004), gli *habitus* culturali e le comunicazioni non verbali, e, più in generale, tutti quegli elementi non tangibili, vitali, mutevoli, ibridi, che, per essere salvaguardati, devono essere trasmessi, costantemente ricreati e opportunamente documentati.

Se la dimensione immateriale e il contesto di riferimento consentono di attribuire pieno significato ai beni mobili e immobili qualificandone gli elementi specifici di interesse etnoantropologico, tuttavia gli elementi del patrimonio immateriale possono essere anche del

tutto slegati dalle produzioni materiali, in quanto espressioni viventi di identità collettive e/o di partecipazione alla vita sociale.

Tanto i patrimoni intangibili che la componente immateriale dei beni mobili e immobili sono individuabili e documentabili tramite la metodologia di indagine etnografica, che li lega agli specifici contesti sociali e culturali di produzione e uso e ne rileva significati, valori e ruoli nei processi di costruzione identitaria.

2. INDIVIDUAZIONE DEI BENI ETNOANTROPOLOGICI E DELLE ESPRESSIONI DI IDENTITÀ CULTURALE COLLETTIVA

2.1 Premessa

Ai fini della tutela del patrimonio culturale, l'individuazione dei beni da sottoporre alla verifica o alla dichiarazione di interesse culturale (ex artt. 12 e segg., D.Lgs. 42/2004) costituisce un ambito di intervento tecnico-scientifico e amministrativo propedeutico a tutti gli altri, tanto sul piano logico che su quello cronologico, ed è dunque il primo che verrà discusso nel dettaglio.

Le pagine che seguono trovano le loro premesse nella definizione di bene etnoantropologico individuata nel precedente paragrafo (par. 1). Da quest'ultima, infatti, discendono non solo i requisiti tecnico-scientifici necessari all'individuazione dei beni di interesse etnoantropologico, ma soprattutto alcuni caratteri di fondo che accomunano tali beni. Tra questi, in particolare, il carattere eminentemente relazionale di questa fattispecie del patrimonio culturale – sia esso proiettato esclusivamente nel passato e quindi associato a un valore testimoniale in riferimento a un contesto storico-sociale, o sia invece radicato anche nel presente di una comunità patrimoniale in grado di conferirgli senso e valore nell'uso e nell'affezione – determina peculiarità di approccio all'azione amministrativa tali da richiedere un'approfondita disamina, declinata anche e soprattutto in termini metodologici e con taglio operativo.

Una volta richiamati i riferimenti di legge applicabili nell'ambito dell'individuazione dei beni di interesse etnoantropologico negli articoli 10 e 11 del D.Lgs. 42/2004 (par. 2.2), verranno approfonditi alcuni degli aspetti di maggiore rilevanza ai fini di una corretta istruzione dei procedimenti. In particolare, ci si soffermerà sulle peculiarità che caratterizzano la dichiarazione di interesse culturale ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 10 del D.Lgs. 42/2004, che individuano nel bene da vincolare una testimonianza materiale di espressioni di identità culturale collettiva (par. 2.3). Inoltre, saranno prese in esame le frequenti casistiche che vedono l'interesse etnoantropologico affiancarsi ad altri profili di interesse culturale, in una prospettiva che riconosca il bene culturale in senso olistico, approfondendone le concrete implicazioni nell'ambito delle attività istruttorie (par. 2.4). La parte conclusiva del paragrafo è dedicata alle metodologie di ricerca da impiegare nell'attività istruttoria finalizzata all'individuazione dei beni (par. 2.5.1), con una particolare attenzione alle condizioni di applicabilità del metodo etnografico a tale specifico ambito (par. 2.5.2).

2.2 Articoli del D.Lgs. 42/2004 relativi all'individuazione di beni culturali aventi profili di interesse in ambito demoetnoantropologico

La dichiarazione di interesse culturale di cose il cui profilo di interesse rientri negli ambiti di competenza del funzionario demoetnoantropologo può avere vari riferimenti all'interno dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004, non solo nei casi in cui l'interesse etnoantropologico sia esplicitamente menzionato.

Il rimando in sede di dispositivo di vincolo a uno o a una pluralità di tali riferimenti ha implicazioni stringenti riguardo alle specificità tecnico-scientifiche che connotano il profilo di interesse riscontrato. Quello che segue è un prospetto sintetico che riassume e schematizza tutti i profili di interesse individuati dal D.Lgs. 42/2004 che possano implicare un ricorso alle competenze del

funzionario demoetnoantropologo.

Art. 10, c. 1: stabilisce in termini generali i profili di interesse culturale delle “ *cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti*”. Tra i profili di interesse culturale espressamente richiamati vi è quello etnoantropologico; pertanto, tutte le cose immobili e mobili che siano ricomprese nella definizione di bene etnoantropologico (par. 1) e siano appartenenti ai soggetti menzionati sono soggette a riconoscimento di interesse culturale a seguito della verifica di interesse ex art. 12, nelle more dell’avvio della quale sono comunque soggette alla tutela *ex lege* prevista dal medesimo art. 12, c. 1.

Art. 10, c. 2, lett. a): “*Sono inoltre beni culturali le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico*”. Questa lettera, che sancisce la tutela *ex lege* delle classi di oggetti sopraindicate, comprende, tra le altre, anche tutte le raccolte di interesse etnoantropologico. Come tali possono essere considerate non solo le collezioni afferenti a istituzioni che storicamente si sono occupate della musealizzazione di oggetti in base a criteri scientifici di ambito etnografico o demologico e le collezioni dei musei locali che nell’intitolazione portano traccia di un riferimento alle prospettive demoetnoantropologiche, ma anche tutte quelle che, a seguito di valutazioni scientifiche da parte del funzionario di settore, siano ritenute dotate di elementi di interesse riconducibili all’ambito disciplinare demoetnoantropologico. Tali elementi d’interesse culturale, nel caso delle raccolte materiali demoetnoantropologiche, non risiedono soltanto nell’antichità o qualità formale dell’oggetto - che lo caratterizzano a livello storico, artistico e/o archeologico - ma anche nei significati e pratiche che a essi sono stati attribuiti dagli attori sociali che lo hanno realizzato e usato. Le collezioni demoetnoantropologiche museali riguardano sì beni materiali, ma anche aspetti immateriali che possono essere correlati a opere e oggetti ed essere ricostruiti tramite ricerche d’archivio o di terreno, permettendo di recuperare significati sociali e culturali storicizzati o contemporanei, come ad esempio nel caso di tradizioni culinarie, pratiche rituali o narrazioni orali che coinvolgono la cultura materiale di un certo territorio.

Art. 10, c. 2, lett. b): “*Sono inoltre beni culturali: [...] gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico*”. Anche in questa circostanza, la tutela *ex lege* può riguardare archivi di interesse etnoantropologico, come ad esempio nel caso di archivi sonori, fotografici e audiovisivi pubblici contenenti raccolte di ambito etnografico, demologico ed etnomusicologico. A fronte della mancata previsione nell’organico delle competenti soprintendenze archivistiche e bibliografiche di personale inquadrato con il profilo di funzionario demoetnoantropologo, opportune forme di collaborazione da stabilirsi di volta in volta tra le soprintendenze Archivistiche e Bibliografiche e le soprintendenze ABAP interessate consentiranno un più efficace esercizio delle azioni di tutela su questo tipo di beni.

Art. 10, c. 3, lett. a): “*Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13, le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1*”. In questo caso, l’interesse etnoantropologico è esplicitamente menzionato e comporta, qualora siano soddisfatti i requisiti di legge, l’applicabilità dell’art. 10, c. 3, lett. a), a tutte le cose mobili

e immobili ricomprese nella definizione del patrimonio demotnoantropologico materiale. Importante sottolineare che, dal punto di vista demotnoantropologico, in molti casi la “particolare importanza” di un bene non è riconducibile a caratteristiche di rarità o di pregio (si pensi agli oggetti di uso comune e domestico, ma risalenti a un “passato contadino”, che per lungo tempo hanno costituito uno dei principali oggetti dell’attività ministeriale in ambito demotnoantropologico), di “autenticità” (nel senso di “originario”, scevro da influenze esterne al contesto, o di “antico”), o nei suoi attributi “estetici”. Alla base delle motivazioni della tutela saranno invece da individuare e documentare puntualmente le tracce e le stratificazioni degli usi (quotidiani, rituali, consuetudinari, ecc.) e le prassi susseguitesi nel tempo, nonché i vissuti, i valori e i significati attribuiti al bene dagli individui, dai gruppi o dalle comunità che ne sono (o ne sono stati) portatori. Nella relazione allegata al decreto, parallelamente alla descrizione morfologica del bene, sarà necessario mettere in luce le caratteristiche dei luoghi, dei territori e dei contesti sociali e culturali in cui i beni si inscrivono, ponendo attenzione alle trasformazioni storiche e agli elementi di continuità, nonché, laddove possibile, ai processi, ai saperi e alle tecniche connessi alla loro produzione e fruizione, alle peculiari relazioni tra i beni stessi e i soggetti che ne sono (o ne sono stati) portatori e alle forme di connessione, ibridazione e creatività culturale di cui sono testimonianza. Si sottolinea inoltre che, trattandosi di beni di autore non vivente e di più di settant’anni di età, possono essere dichiarati di interesse culturale etnoantropologico ex art. 10, c. 3, lett. a), sulla base della valutazione dell’interesse ad opera del funzionario competente, anche beni oramai in disuso o “dimenticati”, che al giorno d’oggi non vengano investiti di significati o ruoli tra le comunità, i gruppi o gli individui che ne sono depositari, ma che rivestano un valore culturale in quanto “prodotti di interesse etnografico, europei ed extraeuropei, [...] che non appartengono alla tradizione eurooccidentale culta e che rappresentano espressioni di diversità culturale socializzate e condivise da determinati gruppi sociali” nel passato (par. 1).

Art. 10, c. 3, lett. b): *“Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13: [...] gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante”.* Questa lettera non presenta riferimenti specifici all’ambito demotnoantropologico. È tuttavia ragionevole ritenere che, tra gli archivi di interesse particolarmente importante, vi siano, ad esempio, quelli che documentano le attività degli studiosi che hanno contribuito allo sviluppo dell’antropologia culturale (nelle sue accezioni demologiche, etnologiche ed etnografiche) e dell’etnomusicologia in Italia. Anche per tali tipologie di materiali, ai fini della loro miglior tutela, è auspicabile che vengano predisposte, di volta in volta, forme di collaborazione con le competenti soprintendenze archivistiche e bibliografiche.

Art. 10, c. 3, lett. c): *“Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13: [...] le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale”.* Anche in questo caso non vi sono riferimenti diretti all’interesse etnoantropologico, la cui possibile occorrenza deve però essere desunta dalla formulazione generica relativa all’“interesse culturale”, che in questo caso specifico deve essere valutato e motivato in quanto “eccezionale”.

Art. 10, c. 3, lett. d): *“Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13: [...] le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose”.*

Come noto, ciò che rileva in questo caso non sono le caratteristiche e i valori che connotano la cosa a livello intrinseco quanto piuttosto il suo portato testimoniale in relazione ad un ampio ventaglio di ambiti: la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere. In particolare, quest'ultima espressione, di fatto, amplia la cornice semantica entro cui contenere i riferimenti sociali e simbolici delle cose mobili e immobili, chiamando in causa la natura antropologica del concetto di cultura e, con essa, anche la competenza propria del funzionario demotnoantropologo (par. 1). Per completezza espositiva, si segnala, in questa sede, che l'art. 8 della legge n. 220 del 2016, ha esplicitamente esteso la tutela prevista dalla lett. d) anche alle sale cinematografiche e alle sale d'essai.

Nella categoria dei beni tutelati ai sensi dell'art. 10, c. 3, lett. d), rientrano a pieno titolo anche quelle cose che, per l'uso che ne è stato fatto nel tempo, hanno assunto un valore testimoniale più ampio, di natura essenzialmente storico-identitaria, per istituzioni pubbliche, collettive o religiose, in ragione della stretta "compenetrazione tra *res* e funzione o uso". Anche in questo caso, come per la prima sottocategoria prevista dalla lettera in esame, l'interesse culturale è esterno alla cosa e scaturisce essenzialmente "da una situazione prolungata nel tempo" (cfr. G. Morbidelli, *Art. 10*, in *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, a cura di M. A. Sandulli, Milano, Giuffrè, 2019, pp. 133-146:143, da dove sono tratte le citazioni). Come rimarcato dalla sentenza n. 2641/2023 del Consiglio di Stato sul decreto di dichiarazione di interesse culturale dell'Ex Cinema America, il valore testimoniale dei beni tutelati ex art. 10, c. 3, lett. d) deve essere opportunamente e puntualmente documentato nella relazione tecnico-scientifica, non necessariamente ed esclusivamente in riferimento ad uno o più eventi circoscritti, ma anche in relazione a una ben precisa e rilevante fase della storia nazionale (sia essa politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere) da valutare mediante la documentazione di fatti specifici, ben individuati nella relazione. Ed è appena il caso di ricordare che "*il riferimento con la storia non necessariamente coinvolge fatti di particolare importanza, potendo essere sufficiente anche il ricordo di eventi della storia locale, [...] ovvero della storia minore [...]*" (cfr. Consiglio di Stato, Sezione sesta, sentenza n. 2920/2017). Si può citare ad esempio il caso, richiamato dalla stessa sentenza, del vincolo 'storico-relazionale' apposto con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 28 luglio 1987 sul complesso immobiliare, sito nel Comune di Rubano (PD), denominato "Villa Vanna", che ha escluso espressamente "l'autonomo valore storico artistico" della villa in questione a causa dei numerosi rifacimenti che l'avevano interessata, ma che al contempo ha affermato "*il suo riferimento con la storia, in quanto [...] testimonianza ancora esistente dell'aspetto del paese quale descritto in due mappe di epoca napoleonica, risalenti ai primi del XIX secolo*". L'accertamento di un interesse di questo genere, ovvero 'storico-relazionale', richiederà sempre, in sede istruttoria, la precisa messa a fuoco di "fatti specifici, bene individuati come tali", come affermato dalla stessa sentenza n. 2920/2017, ma essi andranno intesi non già come eventi che hanno coinvolto attori storici d'eccezione o come meri accadimenti, bensì come concrete attestazioni del valore testimoniale della cosa oggetto di esame nell'ambito della comunità e/o del contesto sociale e/o dello spazio fisico in cui detta cosa è inserita. Per tale ragione, sarà opportuno ricorrere, ogni qualvolta ciò risulti possibile, anche alla documentazione d'archivio disponibile, specialmente quando la cosa oggetto di esame abbia subito nel tempo trasformazioni significative nella sua struttura fisica o nel suo utilizzo da parte della comunità di riferimento. Si tratta di un tipo di approccio che, a partire dal superamento di una concezione evenemenziale della storia, si iscrive nelle tendenze oramai dominanti negli studi di storia sociale e culturale (fin dai tempi della fondazione della rivista *Les Annales* nel 1929, ad opera di Marc Bloch e Lucien Febvre, passando per la storia orale, la storia dei consumi e la storia dei

media). Tali studi – si pensi per il nostro Paese ai lavori di Carlo Ginzburg e di Alessandro Portelli – , interrogando le fonti scritte e orali quali testimonianze di esperienze vissute che hanno lasciato traccia nelle memorie collettive locali e sovralocali, incontrano la prospettiva demoetnoantropologica e con essa, o grazie a essa, danno corpo e voce “vivente” alla storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria, mettendo in luce le prassi, gli immaginari, i valori e gli elementi identitari, di memoria e testimonianza storica di cui i beni materiali sono espressione, dalla prospettiva di determinati gruppi sociali e contesti culturali, ponendo particolare attenzione non solo alla produzione, ma anche all’uso e alla fruizione del bene. Si rammenta, pertanto, l’opportunità di adottare un approccio interdisciplinare in fase istruttoria, al fine di valorizzare le diverse prospettive che il ricorso a tale lettera implica (par. 2.4). Ciò, peraltro, in continuità con l’indicazione metodologica fornita dalla Direzione Generale ABAP con la circolare n. 20/2019, che, *“al fine di assicurare una tutela integrata del patrimonio culturale nazionale”*, sottolinea, in particolare, *“la necessità di individuare, nell’ambito dei procedimenti di verifica e di dichiarazione di interesse culturale, anche i valori e gli elementi identitari, di memoria collettiva e di testimonianza storica di cui i beni materiali mobili e immobili sono espressione per determinati gruppi sociali e contesti culturali (art. 10, c. 3, lett. d) del D.Lgs 42/2004, congiuntamente all’interesse storico-artistico, architettonico e archeologico”*.

Art. 10, c. 3, lett. e): *“Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13: [...] le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse”*. Anche qui l’interesse etnoantropologico è esplicito. Si fa presente che l’interesse richiesto da questa fattispecie riguarda la collezione o serie “come complesso”, e che può essere valutato come “eccezionale” anche in relazione alla storia della disciplina e/o al valore o all’importanza che la collezione o serie – e/o il patrimonio immateriale a cui rimanda – detiene per i gruppi o le comunità che ne sono detentori. Pertanto, in fase istruttoria, tra le motivazioni dell’interesse, sarà necessario individuare e documentare adeguatamente il legame sotteso agli oggetti che compongono l’insieme, rendendolo, appunto, una collezione. In quest’ottica sarà importante analizzare, nella relazione allegata al decreto, la “biografia” della stessa (ovvero la storia di come la collezione si è formata nel tempo e in un determinato contesto storico-sociale e del processo che ha portato alla patrimonializzazione delle sue componenti), come pure, secondo i casi, riportare informazioni riguardanti il soggetto dalla cui volontà (anche di selezione) essa è scaturita. È bene tenere presente che, in ambito demoetnoantropologico, può verificarsi frequentemente la necessità di sottoporre a tutela, ai sensi dell’art. 10, c. 3, lett. e) e/o lett. d), del D.Lgs. 42/2004, collezioni o complessi di oggetti che – avendo una funzione all’interno di prassi che costituiscono “espressioni di identità culturale collettiva” ai sensi dell’art. 7-bis, o per altri motivi – sono in accrescimento. La dichiarazione di interesse culturale impone un’accurata ricognizione e circoscrizione dei beni da vincolare, che si traduce nella necessaria presenza, nel dispositivo amministrativo, a complemento della relazione tecnico-scientifica, di un inventario e della documentazione fotografica relativi ai beni vincolati. È ipotizzabile, in questo tipo di casi, il ricorso a integrazioni del vincolo con periodicità pluriennale, che, registrando l’acquisizione di nuovi elementi nei complessi di beni, estendano a essi la tutela. In questo caso, il riconoscimento del carattere aperto dei complessi dovrebbe essere esplicitato e opportunamente argomentato nella relazione tecnico-scientifica che accompagna il decreto. Si sottolinea inoltre che le prassi sopra

delineate possono essere gestite con efficacia solo in presenza di un sostanziale spirito di collaborazione fra le parti. Non è comunque ipotizzabile un “vincolo aperto” privo di confini netti (e dunque di un inventario dei beni), che comprometterebbe la riconducibilità dei singoli elementi alla collezione vincolata, pregiudicando in ultima analisi la tutela.

Art. 10, c. 4, lett. f): “Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): [...] le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico”. Questa, come le successive lettere dell’art.10, c. 4, costituisce una specificazione relativa a una classe limitata di beni ricompresa nel più vasto insieme dei beni culturali di cui all’art. 10, c. 1 e c. 3, lett. a). In questo caso, il possibile profilo di interesse storico può rendere opportuno il ricorso a un approccio interdisciplinare (par. 2.4), oltre che alla documentazione di aspetti della storia sociale indagabili con strumenti metodologici propri anche delle discipline demoetnoantropologiche (par. 2.5.1).

Art. 10, c. 4, lett. g): “Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): [...] le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico”. In questo caso, come nel precedente, l’eventuale interesse storico può essere inteso anche in riferimento alla storia sociale e implicare, nell’ambito di un approccio interdisciplinare, l’utilizzo di prospettive e strumenti metodologici demoetnoantropologici in fase istruttoria.

Le lett. f) e g) si riferiscono a beni che possono essere direttamente o materialmente associati con avvenimenti o tradizioni viventi, idee o credenze, opere artistiche o letterarie, dotate di un significato spesso eccezionale. Esiste, anche in questo caso, una dimensione immateriale, alimentata dalle comunità che mantengono vive le tradizioni collegate a quei beni e che dà continuità culturale ai segni presenti nell’immaginario del luogo, fino a farne un indicatore importante del cosiddetto *genius loci* o “spirito del luogo”.

Art. 10, c. 4, lett. h): “Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): [...] i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico”. In questo caso, il riferimento all’interesse etnoantropologico è esplicito. Nel corso dell’istruttoria, oltre alla descrizione delle caratteristiche morfologiche del sito e dei relativi manufatti, nonché della conformazione geologica del territorio, sarà importante mettere in luce alcuni dati di contesto, demoetnoantropologici e storici, relativi, ad esempio, alla relazione tra l’attività estrattiva e produttiva, l’economia locale e le trasformazioni socioculturali che hanno interessato le comunità coinvolte in tali processi. Al tempo stesso, laddove possibile, sarà importante ricostruire i vissuti, le memorie collettive e biografiche, le esperienze e i saperi dei protagonisti a vari livelli: dai proprietari e gestori del sito, ai lavoratori e alle lavoratrici, ai commercianti e fruitori dei prodotti, fino ai residenti dell’area, ecc.

Art. 10, c. 4, lett. i): “Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): [...] le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico”. Anche in questo caso vi è esplicita menzione dell’interesse etnoantropologico: oltre alla descrizione delle caratteristiche strutturali, morfologiche e tecniche dei beni, per sostanziare la motivazione dell’eventuale interesse etnoantropologico sarà necessario mettere in luce, nella relazione tecnico-scientifica allegata al decreto, le pratiche e i saperi tecnici e/o artigianali connessi alla costruzione e/o all’uso del bene.

Art. 10, c. 4, lett. d): “Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): [...] le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale”. Accanto all’esplicita menzione dell’interesse etnoantropologico, va messo in rilievo il riferimento all’essere “testimonianze dell’economia rurale tradizionale” quale requisito di interesse per gli edifici rurali. Tale riferimento implica un’applicabilità del dispositivo alla classe specifica degli edifici aventi (anche in concomitanza con altre) funzioni produttive in ambito agricolo o manifatturiero e rende opportuna la collaborazione con i funzionari architetti in sede di istruttoria e di stesura della relazione tecnico-scientifica. Per quanto riguarda quest’ultima, si sottolinea la necessità di riportare, oltre alla descrizione morfologica del bene o del complesso, una ricostruzione approfondita della sua relazione con i processi che storicamente hanno investito l’economia, l’organizzazione sociale e la conformazione degli spazi e del territorio, di cui le caratteristiche del manufatto sono testimonianza. Laddove possibile, si ritiene importante ricostruire la funzione delle infrastrutture e delle loro componenti (ancora presenti e conservate al momento dell’istruttoria) e le tecniche, i saperi e le pratiche connesse alla loro costruzione, manutenzione e utilizzo. Inoltre, risulta auspicabile indagare il ruolo delle attività produttive e/o commerciali che vi si svolgevano nell’economia e nello specifico contesto locali, nonché i vissuti, le relazioni sociali e gli aspetti immateriali ad esse connessi.

Art. 11: le istruttorie relative alle specifiche disposizioni di tutela previste dall’art. 11 chiamano in causa le competenze del funzionario demoeetnoantropologo quando i beni in esame siano caratterizzati, tra gli altri, da profili di interesse etnoantropologico (riconducibili agli aspetti messi in luce nel par. 1). In particolare, si segnalano, quali beni di potenziale interesse (anche) etnoantropologico:

- Art. 11, c. 1, lett. a): “*gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all’articolo 50, comma 1*”;
- Art. 11, c. 1, lett. c): “*le aree pubbliche di cui all’articolo 52*”;
- Art. 11, c. 1, lett. g): “*i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2*”;
- Art. 11, c. 1, lett. h): “*i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell’articolo 65, comma 3, lettera c)*”;
- Art. 11, c. 1, lett. i): “*le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all’articolo 50, comma 2*”.

2.3 Interesse culturale etnoantropologico ai sensi del combinato disposto degli artt. 7-bis e 10 del D.Lgs. 42/2004

Espressioni di identità culturale collettiva

L’articolo 7-bis, rubricato “Espressioni di identità culturale collettiva”, è stato introdotto nel D.Lgs. 42/2004, e precisamente nella Parte prima recante le “Disposizioni generali”, dall’art. 1, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 62/2008. Esso stabilisce che “*Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la*

protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10". È dunque necessario, innanzitutto, chiarire il senso del rimando alle "espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO" presente nella formulazione dell'articolo in esame⁶.

È, nello specifico, la Convenzione UNESCO del 2003 che definisce il patrimonio culturale immateriale quale "*le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale*" (art. 2, c. 1), chiarendo che si manifesta, tra l'altro, nei seguenti settori: tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio; le arti dello spettacolo; le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi; le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo; l'artigianato tradizionale (art. 2, c. 2). Ai fini di un corretto inquadramento dell'articolo 7-bis, è importante tenere in considerazione entrambe le Convenzioni UNESCO (2003 e 2005) e, in particolare, in aggiunta alla definizione succitata, i concetti di "diversità culturale", "contenuto culturale", "espressioni culturali", "attività, beni e servizi culturali", "industrie culturali", "politiche e misure culturali", "interculturalità" (Conv. UNESCO 2005).

È importante precisare fin da subito che, coerentemente con la definizione della Convenzione UNESCO 2003, le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i know-how di interesse ai sensi dell'articolo 7-bis sono riconosciuti da comunità, gruppi e individui come parte del proprio patrimonio culturale. Ciò significa che sono vitali e oggetto di processi di patrimonializzazione "dal basso". Da questo discende anche che si tratta di patrimoni culturali immateriali costantemente in mutamento: è opportuno, infatti, ricordare che la vitalità culturale implica un costante adattamento ai processi storici e di trasmissione generazionale con la relativa creatività interpretativa che contraddistingue ogni processo di apprendimento. Le espressioni di identità culturale collettiva sono dunque individuate non in qualità di beni puntuali, ma, coerentemente all'approccio UNESCO, in quanto "modelli".

Tutela

In secondo luogo, al fine di applicare correttamente la disposizione di cui all'articolo 7-bis del D.Lgs. 42/2004, è opportuno evidenziare che lo stesso subordina la possibilità di assoggettare a tutela le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle citate Convenzioni UNESCO del 2003 e del 2005 alla condizione che esse siano "rappresentate da testimonianze materiali e che sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10". Conseguentemente, le testimonianze materiali rappresentative delle espressioni di identità culturale collettiva di cui all'art. 7-bis possono essere assoggettate alle disposizioni di tutela soltanto se presentano l'interesse culturale richiesto dall'art. 10 dello stesso D.Lgs. 42/2004: un interesse culturale cosiddetto "semplice", nel caso in cui si tratti delle cose di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero un interesse culturale particolarmente importante (o eccezionale se si è in presenza di collezioni o di serie di oggetti) nel caso in cui si tratti di quelle di cui all'articolo 10, comma 3. Mediante l'articolo 7-bis, il bene culturale, in quanto

⁶ È importante sottolineare preliminarmente che i procedimenti di tutela e salvaguardia descritti in queste linee guida, e in particolare in questo paragrafo, sono completamente indipendenti dai procedimenti di candidatura UNESCO di uno o più elementi del patrimonio culturale immateriale, e viceversa.

testimonianza di una espressione di identità culturale collettiva, elemento significativo di affezione e memoria, viene ad assumere una particolare valenza identitaria per una determinata comunità, nazionale o locale, veicolandola nella contemporaneità per effetto della continua ricreazione, condivisione e trasmissione delle pratiche culturali di cui la cosa costituisce testimonianza.

Quanto detto sopra trova concreta applicazione nei procedimenti di verifica e dichiarazione di interesse culturale e nei relativi provvedimenti finali.

Istruttoria

Nel corso dell'istruttoria dovranno essere individuate e documentate, principalmente mediante indagine etnografica (par. 2.5), le espressioni di identità culturale collettiva e le relative testimonianze materiali, a partire dalle rappresentazioni e dai vissuti di comunità, gruppi e individui che le riconoscono come parte del loro patrimonio culturale, come di seguito dettagliato. Si evidenzia che, in accordo a quanto specificato nella Convenzione di Faro (2005), è auspicabile che l'individuazione dei beni, come pure le successive attività di tutela, si attuino con il coinvolgimento attivo e la collaborazione delle comunità patrimoniali coinvolte.

- *Avvio del procedimento.* L'avvio del procedimento, comunicato ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 10, nonché, a seconda dei casi, degli articoli 12 ("Verifica dell'interesse culturale"), 13 ("Dichiarazione dell'interesse culturale"), 14 ("Procedimento di dichiarazione"), del D.Lgs. 42/2004, deve essere indirizzato sia al proprietario, possessore o detentore del bene materiale che ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati. Si tratta di soggetti che non necessariamente coincidono con la più ampia "comunità patrimoniale" da cui è possibile attingere, in fase di istruttoria pre-procedimentale, le informazioni utili all'individuazione del bene e del suo specifico interesse.
- *Relazione tecnico-scientifica.* È opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 3, c. 1, della L. 241/1990, "ogni provvedimento amministrativo [...] deve essere motivato", ad eccezione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale, e che "la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria". Dal momento che la formulazione della parte dispositiva del decreto di dichiarazione dell'interesse culturale rimanda alla relazione tecnica allegata per le motivazioni del provvedimento, detta relazione deve necessariamente essere resa disponibile al destinatario del provvedimento a norma del c. 3 del medesimo art. 3 della L. 241/1990. Nella relazione devono dunque essere descritte le espressioni di identità culturale collettiva e deve essere adeguatamente motivato, sulla base dei risultati dell'istruttoria, l'interesse culturale di cui è stata accertata la sussistenza nella cosa che costituisce la testimonianza materiale di dette espressioni. Si ricorda che l'interesse culturale di un bene può risultare anche dalla compresenza di più tipologie di interessi concomitanti: pertanto, all'interesse etnoantropologico potranno aggiungersi altre tipologie di interesse culturale tra quelle contemplate dall'articolo 10 del D.Lgs. 42/2004, che andranno opportunamente evidenziate e motivate con il concorso di funzionari competenti negli ambiti disciplinari di riferimento (par. 2.4).

Si evidenzia che, coerentemente all'approccio utilizzato nell'individuazione del bene, le espressioni di identità culturale collettiva dovranno essere descritte a partire dalle rappresentazioni e dai vissuti di comunità, gruppi e individui che le riconoscono come parte del loro patrimonio culturale. È inoltre necessario approfondire il nesso costitutivo tra i beni e le espressioni di identità culturale collettiva, ovvero motivare le specifiche ragioni dell'individuazione di quelle determinate cose quali loro testimonianze materiali. Si approfondiranno dunque gli usi, le rappresentazioni, i significati simbolici e i valori culturali attribuiti alle testimonianze da comunità, gruppi e individui in una prospettiva sia storica sia sincronica. Si dovrà infatti procedere, parallelamente alla documentazione etnografica, a una ricostruzione storica (par. 2.5) delle modifiche e dei mutamenti intercorsi nelle pratiche che costituiscono l'espressione di identità culturale collettiva e nei significati ad esse attribuiti. Particolare attenzione dovrà essere posta ai diversi usi, che si sono susseguiti nel tempo, dei beni individuati quali testimonianze materiali ai sensi dell'articolo 10. In relazione alla prospettiva demoetnoantropologica, la necessaria analisi storica dovrà accompagnarsi alla verifica della rilevanza dell'espressione di identità culturale collettiva nella contemporaneità e della vitalità della stessa. Da sottolineare che, per pratiche vitali, oltre a riti, feste, artigianato, consuetudini, tradizioni orali, ecc., si intendono anche i processi di patrimonializzazione ai quali questi stessi beni sono soggetti, tra cui, ad esempio, le pratiche di musealizzazione e valorizzazione locali e/o spontanee. La vitalità e i processi di patrimonializzazione contemporanei (incluse le eventuali dinamiche di mutamento, documentate nella loro profondità storica) saranno aspetti centrali da riportare nella relazione tecnico-scientifica, parallelamente agli usi materiali e simbolici del bene che si sono stratificati nel tempo.

La documentazione dovrà fornire inoltre un resoconto etnografico in grado di esplicitare le dinamiche sociali e culturali che costituiscono premesse o conseguenze dell'esistenza delle espressioni di identità culturale collettiva. In altre parole, non ci si dovrà limitare a indagare e riportare solamente gli aspetti più evidenti e accessibili delle pratiche in esame, ma si dovrà ricostruire l'insieme dei discorsi, dei saperi e delle pratiche che le rendono possibili, che le accompagnano o vengono condizionati e modificati da esse. Se, ad esempio, si deve redigere la relazione tecnico-scientifica relativa a un evento rituale che si tiene con una ciclicità annuale, oltre ad analizzare l'evento stesso (attori coinvolti e ruoli, oggetti del rito, spazi e tempi, dispositivi simbolici, ecc.), sarà necessario indagare il culto in cui tale rito si innesta e le altre attività rituali connesse e messe in atto durante l'anno dai gruppi di attori sociali coinvolti, come ad esempio le attività preparatorie e/o quotidiane; le eventuali tecniche di fabbricazione degli oggetti rituali, i saperi ad esse connessi e le modalità di trasmissione di questi ultimi; ecc. Laddove presenti, tali dati potranno essere desunti anche dalla letteratura etnografica esistente⁷.

⁷ Si vedano le relazioni tecnico-scientifiche allegate ai provvedimenti di tutela richiamati nella scheda "Palio di Siena e testimonianze materiali".

Decreto

Le testimonianze materiali individuate sono oggetto di tutela ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7-bis e 10. Nel redigere il provvedimento si scriverà, ad esempio: “Ritenuto che, ai sensi dell’articolo 7-bis del D.Lgs. 42/2004, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, le bandiere X e Y rappresentino testimonianza materiale dell’espressione di identità culturale collettiva denominata FESTA XXYY e rivestano interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell’articolo 10, comma X, lettera Y, del D.Lgs. 42/2004, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, per i motivi contenuti nella relazione allegata, DECRETA...”.

Per quanto riguarda la possibilità, da parte del Ministero, di emanare vincoli di destinazione d’uso, si segnala il caso della dichiarazione di interesse culturale relativa al ristorante “Il Vero Alfredo” di Roma, in ordine al quale l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5/2023, ha espresso rilevanti principi in materia; sul punto, si vedano, altresì, le sentenze n. 6752/2023 e n. 2641/2023 della Sezione VI del Consiglio di Stato. La sentenza ha stabilito l’ammissibilità del *‘vincolo di destinazione d’uso del bene culturale’* ai sensi degli articoli 7-bis, 10, comma 3, lettera d), 18, comma 1, 20, comma 1, 21, comma 4, e 29, comma 2, del D.Lgs. 42/2004, *“quando il provvedimento risulti funzionale alla conservazione della integrità materiale della cosa [...], ma anche per consentire che perduri nel tempo la condivisione e la trasmissione della manifestazione culturale immateriale, di cui la cosa contribuisce a costituirne la testimonianza.”*

Si segnala che la materia è attualmente oggetto di dibattito dottrinale, riguardo al quale non sussiste ancora un orientamento univoco (si veda, a tal proposito, la rivista *Aedon. Rivista di arti e diritto online*, 1, 2023).

Relativamente alle prescrizioni d’uso, si fa presente che gli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 42/2004 distinguono gli interventi vietati e quelli soggetti ad autorizzazione. In relazione agli usi e agli interventi soggetti ad autorizzazione, si deve tenere presente che eventuali prescrizioni – che evidentemente dipendono dallo stato di conservazione del bene e, più in generale, possono ragionevolmente variare nel tempo – verrebbero stabilite “una volta per tutte” in un dispositivo i cui effetti rimarrebbero efficaci, in termini di legge, per molti decenni. Gli iter autorizzativi ex articolo 21, commi 1 e 4, appaiono pertanto la sede più idonea ove esplicitare prescrizioni dettagliate. Si ricorda inoltre che la relazione tecnico-scientifica può invece suggerire orientamenti di carattere generale che trovano il loro fondamento proprio nel ricorso all’articolo 7-bis e nelle argomentazioni che lo sostengono.

È fatta comunque salva la possibilità, in sede di messa a punto del decreto di dichiarazione dell’interesse culturale, di specificare eventuali impieghi del bene connessi alle necessità d’uso di comunità che, in quanto compatibili con le esigenze della tutela e non ricadenti nei casi di cui all’articolo 21, non richiedano la preventiva autorizzazione della soprintendenza competente per territorio. Si segnala, infine, l’auspicabile possibilità di intervenire in fasi successive all’apposizione del vincolo attraverso l’elaborazione di specifici protocolli di intesa, accordi o convenzioni, stipulati con le parti interessate e volti all’ottimizzazione e alla semplificazione degli iter amministrativi ex articolo 21, al fine di coniugare le necessità di tutela del bene e la salvaguardia delle pratiche e degli usi (anche manutentivi) che ne garantiscono la vitalità⁸.

⁸ Si veda la scheda relativa al “Patrimonio campanario emiliano”.

Schede di catalogazione

Qualora non siano presenti schede di catalogazione relative al patrimonio materiale e agli elementi immateriali oggetto del provvedimento, queste dovranno essere prodotte in seguito alla dichiarazione dell'interesse culturale. A questo proposito, si specifica che il processo di catalogazione dovrà riguardare il bene culturale materiale vincolato, da catalogare con scheda BDM o altri tracciati a seconda dei casi specifici (ad es. scheda A per gli immobili, scheda SM per gli strumenti musicali) e gli elementi del patrimonio immateriale individuati nel decreto ai sensi dell'articolo 7-bis. Per le procedure di catalogazione relative a questi ultimi si rimanda al par. 5.

Uso della testimonianza materiale

Fulcro della peculiarità del combinato disposto degli articoli 7-bis e 10, che abbina in modo significativo e inscindibile bene materiale e patrimonio immateriale, è l'utilizzo da parte di comunità, gruppi e individui del bene culturale. Esso rappresenta infatti garanzia della sussistenza della vitalità dell'espressione di identità culturale collettiva. Nel caso in cui l'espressione di identità culturale collettiva in questione si esaurisse, tanto in termini performativi che di significatività rappresentativa e valoriale per comunità, gruppi o individui, permarrà la tutela ai sensi dell'articolo 10 del bene materiale, che andrà preservato eventualmente anche in forma "musealizzata", quale testimonianza storica.

Più in generale, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7-bis e 10, una volta opportunamente documentati nella relazione tecnico-scientifica allegata al decreto, gli usi dei beni dovranno essere tenuti nella dovuta considerazione nell'implementazione delle misure di protezione e conservazione. In questi casi, dovranno essere tenuti in considerazione anche gli usi e i significati documentati a livello storico, anche se non più riscontrabili al momento del rilevamento etnografico, e potranno essere autorizzati anche usi inediti, purché considerati esito di processi di mutamento ritenuti compatibili e auspicabili con i valori storico-culturali del bene documentati nella relazione tecnico-scientifica. È importante infatti ribadire che, coerentemente all'approccio documentario indicato, comprensivo dei processi di mutamento, le misure di tutela dovranno assecondare i cambiamenti ritenuti significativi per la vitalità dell'espressione di identità culturale collettiva, che costituisce l'aspetto centrale della motivazione del vincolo ai sensi dell'articolo 7-bis.

Per la stessa finalità, è opportuno che la soprintendenza implementi un sistema ispirato a una tutela "dinamica", intendendo con questo concetto una tutela "che si armonizzi con il continuo divenire che è l'essenza del fenomeno che si vuole preservare", nel quadro di "una nozione ampia e ed evolutiva di tutela comprensiva dei concetti di valorizzazione e di promozione" (Gualdani 2019)⁹. Sarà dunque necessario affiancare alle misure vincolistiche opportune azioni volte, in particolare, alla salvaguardia delle espressioni di identità culturali collettive, ponendo particolare attenzione alla relazione virtuosa che sussiste tra queste ultime e le relative testimonianze materiali. A tale proposito, di particolare

⁹ Cfr. Gualdani, che osserva: "*Prodromico alla valorizzazione è infatti il riconoscimento del valore culturale di un bene (anche immateriale), di qui la rilevanza che l'individuazione dell'interesse culturale (immaterialmente) è chiamata a svolgere, unitamente alla catalogazione/inventariazione e all'iscrizione in appositi registri. Muterebbe in sostanza la diversa prospettiva della tutela che connota i beni materiali da quelli c.d. intangibili. Mentre per i primi non si può prescindere da una tutela statico - conservativa, per i secondi si profila, invece, la necessità di una tutela "dinamica", "che si armonizzi con il continuo divenire che è l'essenza del fenomeno che si vuole preservare". Se tutelare significa "riconoscere, conservare, proteggere, recuperare" allora tali attività sono estensibili anche, se pur in forme diverse, in assenza del corpus mechanicum. Sotto tale profilo si potrebbe affermare che per i beni intangibili sia possibile declinare una nozione ampia ed evolutiva di tutela comprensiva dei concetti di valorizzazione e di promozione" (Gualdani, A., "I beni culturali immateriali: una categoria in cerca di autonomia", *Aedon. Rivista di arti e diritto* online, 1, 2019, p. 85).*

utilità risultano le misure di “salvaguardia” definite dalla Convenzione UNESCO 2003 (art. 2, c. 3) quali “*misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l’identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, in particolare attraverso un’educazione formale e informale, come pure il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio culturale*”. Tali azioni potranno auspicabilmente essere implementate attraverso appositi piani locali di salvaguardia, stabiliti tramite accordi che prevedano la partecipazione, oltre alla soprintendenza, dei proprietari o detentori del bene materiale, dei rappresentanti di comunità patrimoniali e degli enti locali coinvolti nella gestione degli elementi immateriali, attraverso cui attivare anche iniziative di monitoraggio dei mutamenti che intercorreranno nelle espressioni di identità culturale collettiva e negli usi delle testimonianze materiali (par. 5).

Competenza demoetnoantropologica

Alla luce delle specifiche competenze disciplinari, tanto metodologiche (si veda il ricorso all’indagine etnografica) che teoriche (si veda l’ampia tradizione di studi demoetnoantropologici), necessarie tanto all’individuazione delle espressioni di identità culturale collettiva e delle relative testimonianze materiali, che alla loro tutela e valorizzazione, si invitano gli uffici periferici a condurre le indagini e le istruttorie pre-procedimentali, comprese le attività di documentazione e catalogazione, e ad avviare i procedimenti ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7-bis e 10 del D.Lgs. 42/2004, esclusivamente attraverso il coinvolgimento di funzionari in possesso di specifiche competenze demoetnoantropologiche.

2.4 Ambiti interdisciplinari di interesse culturale

Un primo importante riferimento alla necessità di un approccio olistico alla tutela dei beni culturali è esplicitato nella circolare n. 20/2019 della Direzione Generale ABAP, con particolare attenzione ai procedimenti di dichiarazione dell’interesse culturale ex art. 10, c. 3, lett. d), del D.Lgs. 42/2004. Tale indirizzo, che ha trovato pronta applicazione nel provvedimento di tutela dell’ex Cinema America, a Roma (decreto DG ABAP n. 85 del 24/01/2020)¹⁰ può però essere esteso anche ad altri procedimenti di verifica e di dichiarazione dell’interesse culturale.

In relazione alla necessità di apporti interdisciplinari nell’ambito della tutela dei beni di interesse etnoantropologico, ci si richiama in realtà a due tipologie di situazioni diverse fra loro:

- 1) Pareri tecnici su beni di interesse culturale etnoantropologico – i beni di interesse culturale etnoantropologico sono soggetti a istruttorie di carattere tecnico che spesso eccedono largamente le competenze del funzionario demoetnoantropologo. Ad esempio, gli interventi su beni immobili devono necessariamente essere sottoposti anche al vaglio di un funzionario architetto e gli interventi di restauro su beni mobili devono essere approvati anche sulla base del parere tecnico di un funzionario restauratore. Pertanto è auspicabile, ai fini della tutela del patrimonio demoetnoantropologico, che vi sia un rapporto di collaborazione stretta tra il funzionario demoetnoantropologo e i funzionari afferenti a profili in possesso di

¹⁰ Si veda la scheda relativa all’“Ex Cinema America”.

competenze tecniche indispensabili nella formulazione di pareri e autorizzazioni.

- 2) Istruttorie su beni afferenti a diversi profili di interesse – il profilo di interesse culturale demoetnoantropologico non deve essere inteso come necessariamente esclusivo in relazione agli altri previsti dal D.Lgs. 42/2004. È infatti facilmente rintracciabile un'ampia casistica di beni culturali caratterizzati da più di un singolo profilo di interesse. Senza pretesa di esaustività si possono facilmente rintracciare alcuni esempi relativi a classi di beni che soddisfano questa condizione: resti umani soggetti a usi culturali (competenza del funzionario antropologo e del funzionario demoetnoantropologo); casse processionali, crocifissi e altri beni mobili di interesse storico-artistico soggetti a usi culturali (competenza del funzionario storico dell'arte e del funzionario demoetnoantropologo); immobili di interesse storico o storico-artistico oggetto di proiezioni identitarie o sede di attività costituenti espressioni di identità culturale collettiva (competenza del funzionario architetto e del funzionario demoetnoantropologo). Al di là degli esempi menzionati, il progressivo allargamento del campo dei beni di interesse etnoantropologico che si è verificato negli ultimi anni ha contribuito ad accrescere notevolmente la frequenza di prassi di tutela di carattere interdisciplinare. La presenza di due o più profili di interesse non è generalizzabile per tipologie di beni e andrà valutata in sede di istruttoria. Vi sono poi beni che, pur caratterizzati da elementi che configurano la pertinenza di un profilo di interesse etnoantropologico, sono oggetto di vincoli non recenti, nei quali l'interesse etnoantropologico non è menzionato: in particolare i dispositivi amministrativi risalenti quantomeno ai primi sessant'anni del XX secolo non distinguono tra diverse fattispecie di interesse, alcune delle quali neppure pienamente codificate nelle L. 364/1909 e 1089/1939. In questi casi, alquanto numerosi, è opportuno un rinnovo del vincolo con piena formulazione delle ragioni di interesse. Nelle more dell'effettiva attuazione di tale procedimento, il funzionario demoetnoantropologo può comunque, sulla base di valutazioni di carattere scientifico, prendere parte alle istruttorie finalizzate alla tutela e alla valorizzazione di questi beni.

In riferimento ai casi di cui al punto 1 e al punto 2, il funzionario demoetnoantropologo dovrà condurre le istruttorie in collaborazione con gli altri funzionari competenti, concordando con questi ultimi, oltre che con il proprio dirigente, le azioni da intraprendere.

Infine, per quanto concerne i beni di cui all'articolo 10, comma 4, lettera e), del D.Lgs. 42/2004, ovvero *“le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio”*, la cui tutela è affidata alle soprintendenze archivistiche e bibliografiche competenti per territorio, è auspicabile che vengano poste in essere forme di collaborazione con tali uffici ogni qual volta venga ravvisato un preciso interesse etnoantropologico, come, ad esempio, nel caso degli archivi sonori e audiovisivi contenenti raccolte di ambito etnografico ed etnomusicologico.

2.5 Metodologie di individuazione dei beni di interesse etnoantropologico e delle espressioni di identità culturale collettiva

Nell'ambito delle istruttorie finalizzate all'individuazione, alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio demotnoantropologico e immateriale, il funzionario dovrà ricorrere a tutti gli strumenti metodologici di ricerca scientifica utili al vaglio di fonti in grado di fornire informazioni rilevanti. Accanto alle fonti scritte individuabili tramite ricerche archivistiche o bibliografiche, va menzionata a questo proposito la documentazione sonora e audiovisiva che può avere un contenuto verbale, musicale o performativo, ed è conservata in archivi di interesse etnografico ed etnomusicologico¹¹. I documenti sonori e audiovisivi con contenuto verbale (fonti orali) sono stati recentemente oggetto di una efficace iniziativa, finalizzata alla sistematizzazione e alla sintesi delle indicazioni metodologiche elaborate dalle comunità scientifiche di riferimento per il trattamento delle fonti orali: tale iniziativa si è conclusa nel 2023, con la pubblicazione del *Vademecum per il trattamento delle fonti orali*, a cura del Tavolo Permanente per le Fonti Orali¹², che qui si segnala quale autorevole strumento di riferimento.

Parallelamente al sempre necessario spoglio delle fonti bibliografiche e d'archivio esistenti¹³, il ricorso alla ricerca etnografica occupa un ruolo particolarmente rilevante. L'etnografia, ovvero la pratica della ricerca sul campo attraverso le interviste qualitative in profondità, l'osservazione partecipante – o “partecipazione osservante” –, la condivisione della quotidianità dei membri delle comunità di pratica, con un'attenzione specifica alle dimensioni culturalmente “intime”, ai significati, alle logiche e alle prospettive locali, costituisce infatti il fondamento metodologico delle discipline etnoantropologiche e lo strumento principe in grado di rendere individuabili e intellegibili gli elementi immateriali, relazionali e intersoggettivi (memorie collettive, costruzioni identitarie, ecc.), che permettono di attribuire l'interesse culturale etnoantropologico ai beni oggetto di indagine¹⁴. Tale metodo è imprescindibile nel caso di istruttorie che hanno ad oggetto beni etnoantropologici in uso e/o “espressioni di identità culturali collettive” vitali e contemporanee. Deve esserne comunque valutata la rilevanza anche in caso di istruttorie su beni defunzionalizzati, al fine di indagare le memorie collettive, la stratificazione di usi e significati ed eventuali processi di patrimonializzazione.

Va precisato tuttavia che il ricorso all'etnografia da parte del funzionario deve essere subordinato ad alcune precise condizioni di fattibilità. In particolare, se ne deve escludere l'utilizzo nei seguenti casi:

- quando l'etnografia non è un metodo pertinente, ad esempio nei casi di beni defunzionalizzati da tempo, riguardo ai quali gli attori locali non conservano memorie e conoscenze, o queste risultano insufficienti ai fini dell'istruttoria;

¹¹ Fra i più importanti archivi sonori e audiovisivi presenti in Italia, è opportuno citare l'Archivio Etnico Linguistico-Musicale, conservato presso l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi del MiC (già Discoteca di Stato) e gli Archivi di Etnomusicologia dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia (precedentemente Centro Nazionale di Studi di Musica Popolare). Accanto a questi sono poi presenti sul territorio numerosi archivi di rilevanza nazionale, regionale e locale, appartenenti a soggetti pubblici e privati.

¹² Si veda il seguente link: <https://dgagaeta.cultura.gov.it/public/uploads/documents/Quaderni/65378110481ed.pdf>

¹³ Preliminarmente all'avvio di un'istruttoria su un bene o un'espressione di identità culturale collettiva, si raccomanda la consultazione della bibliografia areale e di soggetto esistente, prodotta nell'ambito degli studi disciplinari demotnoantropologici e storici.

¹⁴ Per approfondimenti sugli strumenti impiegati nella ricerca sul campo, si rimanda, fra i molti, a Pavanello, M., *Fare antropologia. Metodi per la ricerca etnografica*, Bologna, Zanichelli, 2010.

- quando il funzionario non è in grado di effettuare un'adeguata istruttoria con ricorso al metodo etnografico a causa delle tempistiche ridotte imposte dal procedimento amministrativo, a causa della mancata collaborazione o dell'inaffidabilità degli interlocutori, o dell'impossibilità di effettuare sessioni di osservazione partecipante per ragioni logistiche. In casi di questo tipo, qualora non sia possibile ricorrere ad altri strumenti o a fonti bibliografiche o d'archivio ai fini del reperimento dei dati che provano l'interesse del bene oggetto di indagine, l'impossibilità di utilizzare il metodo etnografico dovrà comportare l'abbandono del procedimento tout court.

Quest'ultimo punto richiede un'ulteriore precisazione: l'articolazione degli strumenti metodologici impiegati in un'istruttoria deve essere certamente proporzionata all'ottenimento delle informazioni necessarie per apporre il vincolo e fornire le dovute prescrizioni finalizzate alla tutela del bene; si ritiene, tuttavia, che non siano in alcun modo percorribili ipotesi di semplificazione metodologica finalizzate ad adattare le pratiche etnografiche a eventuali "strette" amministrative e logistiche, pena la quasi certa compromissione del rigore e dell'attendibilità scientifica delle stesse. Al di là di considerazioni generiche che valgono per qualsiasi metodologia scientifica, è sufficiente ricordare qui, a titolo esemplificativo, alcune caratteristiche della ricerca etnografica che ne rendono sostanzialmente incomprimibili i tempi di realizzazione: carattere "denso" e continuativo dell'osservazione partecipante, necessità di acquisire una conoscenza approfondita e articolata dei gruppi e delle comunità di interlocutori, e della natura delle relazioni intercorrenti tra gli stessi, possibilità di incorrere in inconvenienti e imprevisti in grado di rallentare il lavoro.

Il metodo etnografico trova il suo impiego preferenziale in procedimenti su beni correlati con le espressioni di identità collettiva e con il patrimonio immateriale, oppure in quei casi in cui comunque si possano ricavare informazioni rilevanti dalle fonti orali, non acquisite in precedenza e quindi da produrre direttamente sul campo. In questi casi, si raccomanda al funzionario di prestare la massima attenzione nell'impiego di tutte le accortezze metodologiche necessarie a garantire la validità scientifica dell'indagine, con particolare riferimento all'individuazione degli interlocutori (comunità patrimoniali, comunità di pratiche e singoli individui). Quest'ultima deve passare attraverso il vaglio approfondito di quei segmenti di società che costituiscono il contesto entro il quale assumono senso le espressioni di identità culturale collettiva su cui si sta indagando, e l'individuazione di figure-chiave da intervistare, che facilitino l'accesso al campo e che assumano il ruolo di interlocutori privilegiati in virtù del proprio sapere o della posizione ricoperta nei processi di produzione o utilizzo del bene. L'indagine deve mirare alla maggiore esaustività possibile, al fine di ricostruire la pluralità delle prospettive e dei punti di vista degli attori locali. Sarà necessario valutare l'attendibilità e il significato delle informazioni ottenute anche alla luce di quanto ricavato dalle altre fonti, delle relazioni anche conflittuali fra gruppi con interessi diversi, di possibili errori degli interlocutori medesimi. La restituzione di tali informazioni dovrà infine essere opportunamente contestualizzata attraverso l'esplicitazione delle fonti utilizzate.

Al fine di eludere i possibili problemi di fattibilità menzionati in apertura, è fortemente consigliabile una gestione del procedimento che preveda una fase di istruttoria pre-procedimentale priva di scadenze (quindi non in condizioni di urgenza), durante la quale effettuare le indagini etnografiche. Qualora permangano comunque ostacoli di carattere logistico o in generale una incompatibilità fra le già citate necessità che caratterizzano la ricerca etnografica (in particolare la permanenza prolungata sul campo) e l'attività lavorativa ordinaria del funzionario, si suggerisce l'affidamento di alcune delle

attività di raccolta dei dati etnografici a professionisti demoetnoantropologi esterni appositamente incaricati, sotto la supervisione del funzionario.¹⁵

Nel condurre l'indagine etnografica, si raccomanda fortemente l'adozione, da parte del funzionario e di eventuali esperti incaricati, di comportamenti improntati al rispetto dei principi deontologici in materia di trasparenza delle attività di ricerca e di rispetto della *privacy* degli interlocutori. In particolare, si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni:

- informare sempre i propri interlocutori circa le modalità e le finalità delle attività di ricerca e interrompere le medesime in caso di mancato consenso esplicito da parte di questi ultimi alla loro prosecuzione;
- prima di effettuare un'intervista, registrare un evento o produrre immagini fotografiche, chiedere un'autorizzazione esplicita alle persone intervistate, riprese o ritratte, nonché il consenso agli utilizzi futuri dei materiali, audio video o fotografici ottenuti, che devono essere esplicitati. L'autorizzazione e il consenso devono essere formalizzati attraverso la firma di una liberatoria.

Più in generale, si raccomanda di fare riferimento per tutti gli aspetti riguardanti la produzione e il trattamento delle fonti orali al già citato *Vademecum*.

Tutti i dati raccolti nel corso della ricerca etnografica possono essere citati secondo le convenzioni che ne regolano l'utilizzo nella letteratura scientifica di settore. Si suggerisce, una volta ultimata l'indagine sul campo, di predisporre una specifica relazione etnografica di carattere più analitico in cui riportare in dettaglio gli esiti della ricerca e le condizioni di produzione dei dati. Da tale relazione esaustiva, che andrà acclusa al fascicolo relativo al procedimento, si estrapoleranno gli elementi utili da includere nella relazione tecnico-scientifica o in altri testi da produrre all'esito dell'istruttoria, in ambito di tutela, valorizzazione o salvaguardia del patrimonio culturale.

¹⁵ A tal fine, si sottolinea l'opportunità di ricorrere agli elenchi nazionali dei professionisti dei beni culturali, con riferimento al profilo di "demoetnoantropologo" presente fra le professioni non regolamentate: <https://professionisti.cultura.gov.it/>

3. CONSERVAZIONE DEI BENI ETNOANTROPOLOGICI

3.1 Introduzione

L'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 42/2004 dispone che la conservazione è assicurata mediante una *“coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro”*. Tali attività devono essere operate tenendo conto dell'identità del bene e del suo contesto, nell'ottica non solo di conservarne l'integrità materiale, ma anche di proteggerne e trasmetterne i valori culturali.

I beni etnoantropologici che possono essere sottoposti ad interventi di restauro sono beni materiali, mobili e immobili, distinguibili a loro volta in beni musealizzati e beni in uso, come le testimonianze delle espressioni di identità culturale collettiva ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 42/2004. In alcuni casi queste due tipologie possono coesistere, come nel caso di oggetti musealizzati che vengono utilizzati in specifiche occasioni, quali ad esempio le pratiche rituali.

Nell'ambito dell'azione di tutela, i beni oggetto dei progetti conservativi qui presi in considerazione possono essere distinti in:

- beni etnoantropologici, nel caso in cui presentino uno specifico interesse culturale etnoantropologico;
- beni di interesse *anche* etnoantropologico, quando siano contemporaneamente presenti anche altri tipi di interesse culturale, quali quello artistico, storico, archeologico, archivistico e bibliografico (art. 10, c. 1 e 3 del D.Lgs. 42/2004) o siano riferibili alle cose comprese agli articoli 10, comma 4 e 11, comma 1 del suddetto decreto (parr. 2.2 e 2.4).

Partendo dall'assunto brandiano del restauro come *“momento metodologico di riconoscimento dell'opera d'arte”*¹⁶, si può affermare che l'elaborazione di un progetto di conservazione e restauro costituisca uno dei momenti privilegiati di studio e conoscenza del bene, nonché l'occasione per valutarne i molteplici aspetti ed interessi culturali. Vi può essere, ad esempio, il caso di beni già vincolati sulla base di un interesse artistico, storico, archeologico, sui quali, nel corso dell'attività conoscitiva propedeutica ad un intervento conservativo, venga rilevato anche l'interesse etnoantropologico in accordo a valutazioni aggiuntive.

Nel caso sia avviato un progetto di restauro su un bene culturale il cui riconoscimento avvenga attraverso molteplici interessi, saranno elaborate diverse relazioni tecnico-scientifiche da parte dei funzionari o specialisti esterni coinvolti per competenza, con il fine di convenire ad una visione olistica delle azioni di tutela e alla metodologia d'intervento più idonea, nel rispetto delle esigenze conservative e dei valori del bene.

Nel caso dei beni etnoantropologici, il funzionario di area V, il funzionario demoetnoantropologo o l'esperto demoetnoantropologo incaricato predisporrà la relazione tecnico-scientifica che sarà propedeutica e funzionale all'elaborazione dell'intervento di restauro e a eventuali piani di conservazione programmata.

¹⁶ Cesare Brandi, *Teoria del restauro*, Collana Piccola Biblioteca n. 318, Torino, Einaudi, 1977; prima edizione del 1963.

3.2 Relazione tecnico-scientifica demoetnoantropologica

La relazione tecnico-scientifica demoetnoantropologica, stilata dal funzionario competente o da un esperto demoetnoantropologo incaricato, raccoglierà l'eventuale documentazione esistente e adotterà, quando opportuno, la metodologia etnografica (par. 2.5), al fine di approfondire la conoscenza del bene in rapporto ai suoi aspetti materiali e immateriali e, in particolare, ai contesti della sua produzione e alle specifiche esigenze d'uso. Vaglierà, dunque, i documenti prodotti da questo Ministero in relazione all'interesse etnoantropologico (ad es. il decreto di vincolo e i relativi allegati, le schede di catalogo, ecc.), oltre agli atti prodotti da altre istituzioni. Analizzerà fonti archivistiche e bibliografiche, con attenzione anche alle risorse documentarie (monografie lessicali, atlanti linguistici, vocabolari tecnici, ecc.) e narrative (cronache, annali, biografie, diari, memorie, ecc.). Approfondirà fonti orali e iconografiche (foto e disegni) e consulterà le realtà associative locali e le comunità di pratica, detentrici dei saperi connessi al bene e protagoniste degli usi a cui esso è soggetto. Schematizzando, le informazioni da elaborare saranno le seguenti:

- 1) la dimensione valoriale e contestuale, le prassi, i saperi, tutte le forme di azione espressiva in rapporto al territorio, agli apparati simbolici e alle rappresentazioni comunitarie stratificati nel tempo e/o nella loro espressione contemporanea;
- 2) i materiali costitutivi, i metodi di realizzazione e le prassi d'uso analizzati in rapporto ai valori e ai contesti etnografici connessi al bene e dedotti dall'analisi delle fonti e dall'interlocuzione con le comunità;
- 3) l'individuazione di figure dotate di specifiche competenze tecniche e/o artigianali in relazione alla realizzazione e all'utilizzo del bene e ad altri dati legati alla vitalità dello stesso in ambito comunitario;
- 4) materiali culturalmente sensibili ed eventuali soggetti autorizzati o interdetti alla loro manipolazione.

Dettagliando i punti appena elencati:

1) Aspetto centrale della relazione demoetnoantropologica è la documentazione degli aspetti immateriali del bene quali le prassi, i saperi pratici, incorporati, tecnici, le rappresentazioni e i valori culturali, passati e/o presenti testimoniati dal bene. Si tratta di aspetti che connotano lo specifico interesse etnoantropologico e dunque sono centrali nel progetto conservativo che ne deve garantire la trasmissione e la leggibilità. Il contesto – inteso sia a livello micro-locale, quale insieme di pratiche, funzioni, usi e relativi spazi, sia più ampio, in senso geografico e culturale – è un aspetto da documentare con puntualità, in particolare quando i beni oggetto di intervento siano in uso. Stessa attenzione va posta ai segni materiali sul bene derivati da usi culturalmente significativi, alle tracce riconducibili a eventi, prassi, rappresentazioni, riusi e rifunionalizzazioni in grado di restituire completezza alla lettura dell'oggetto. Tali dati sono imprescindibili per individuare scelte conservative compatibili e funzionali all'utilizzo del bene in ambito comunitario. Si tratta di un'operazione complessa volta a proteggere e trasmettere i significati e i valori attribuiti al bene, limitando al contempo le situazioni di rischio.

2) Dalla prospettiva demoetnoantropologica, la conoscenza dei materiali costitutivi e i metodi di realizzazione è utile a delineare i legami del bene con il territorio e le sue risorse, l'economia, i saperi locali, nonché gli eventuali contatti tra gruppi e contesti geografici e culturali. Si tratta di dati importanti, per una corretta conoscenza del bene e per consentire al funzionario restauratore conservatore, o al professionista restauratore incaricato, di individuare i materiali e le tecniche

conservative più opportuni per restituire aspetti del patrimonio culturale immateriale di cui il bene è testimonianza o a cui era legato.

3) Nel caso di un bene etnoantropologico, o di interesse anche etnoantropologico, ai fini della progettazione dell'intervento di restauro sarà utile individuare le esigenze delle comunità di riferimento in relazione alle possibili modalità operative (come ad esempio il luogo dell'intervento), alle tempistiche (così da poter prevedere eventuali calendarizzazioni degli interventi che tengano conto della periodizzazione delle pratiche rituali e tradizionali), ed eventuali altri aspetti che possano emergere dal confronto con i rappresentanti delle stesse.

È necessario, inoltre, individuare l'eventuale presenza di attori locali le cui competenze sul bene siano riconosciute a livello comunitario. Sarebbe infatti auspicabile che gli interventi di conservazione previsti riuscissero a garantire, oltre alla necessaria e imprescindibile presenza di funzionari del Ministero e professionisti qualificati, anche la cooperazione di attori locali competenti. Nei casi di restauro in cui è previsto, secondo l'articolo 29 del D.Lgs. 42/2004, l'intervento esclusivo di figure in possesso di adeguata e riconosciuta professionalità, è utile coinvolgere detentori di saperi locali, che possano condividere le proprie conoscenze su aspetti tecnico-esecutivi o trattamenti manutentivi legati a pratiche tradizionali (ad es. la scelta di specifici materiali in rapporto a determinati valori, le tecniche costruttive e le pratiche simboliche impiegate nei processi di costruzione e manutenzione dei manufatti, ecc.). Oltre a fornire preziose informazioni sul bene, tali prassi necessitano di opportuna considerazione, affinché le comunità si riconoscano nell'intervento conservativo, aspetto di particolare importanza nel caso di beni definiti di interesse proprio sulla base di rappresentazioni e vissuti comunitari.

4) Nel caso di “materiali culturalmente sensibili”, ad esempio “resti umani” o “oggetti che hanno significato sacro”, l'*International Council Of Museums (ICOM)*, nel suo Codice Etico¹⁷, raccomanda la loro acquisizione solo se collocati in un luogo sicuro e trattati con rispetto, “[...] *in conformità con gli standard professionali e con le credenze e gli interessi, se conosciuti, dei membri delle comunità, dei gruppi etnici o religiosi da cui gli oggetti provengono*”. In relazione alla fase operativa dell'intervento di restauro, sarà necessario individuare, tramite i rappresentanti delle comunità, la presenza di eventuali prescrizioni in merito a figure autorizzate o interdette al contatto con il bene. La manipolazione di materiali culturalmente sensibili o di uso rituale, infatti, se pur ammessa, potrebbe essere riservata a specifiche figure di mediazione, deputate al contatto con il bene, o a pratiche codificate. Inoltre, per tali materiali potrebbero esservi interdizioni o prescrizioni in merito alle modalità di intervento o di esposizione. Tali aspetti, se rilevati, costituiranno informazioni utili nella fase di negoziazione tra le necessità legate alla conservazione e le indicazioni delle comunità di pratica, importanti da documentare ai fini dell'attività di tutela (es. integrazione di vincolo preesistente) e dell'approfondimento conoscitivo del bene.

3.3 Elaborazione dell'intervento di restauro: collaborazione e confronto multidisciplinare

Il restauro, come definito dall'articolo 29, comma 4, del D.Lgs. 42/2004, è “*l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene*”

¹⁷ Il Codice Etico ICOM per i Musei è un codice di autoregolamentazione professionale che fissa gli standard minimi di condotta e di performance professionale e di prestazioni per i Musei e il loro personale. Il codice stabilisce i valori e i principi condivisi da ICOM e dal *network* museale internazionale. Si veda <https://www.icom-italia.org/codice-etico-icom/>

medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali". Pertanto, l'intervento di restauro su un bene etnoantropologico dovrà avere tra i suoi obiettivi quello di preservare e mantenere visibili nell'aspetto e nella materia i valori, i significati e gli usi del bene in rapporto alla comunità di riferimento.

La relazione tecnica di restauro viene elaborata dal funzionario restauratore conservatore o da un professionista restauratore di beni culturali incaricato. Nel caso di beni etnoantropologici o di interesse anche etnoantropologico, questa figura definisce le metodologie di intervento recependo i dati riportati nella relazione demoetnoantropologica e in eventuali altre relazioni tecnico-scientifiche prodotte da altri funzionari o professionisti coinvolti. La considerazione degli aspetti culturali e delle esigenze conservative permetterà di individuare le operazioni e i materiali più consoni da adottare, affinché vengano assicurati "l'integrità materiale", la "trasmissione dei valori culturali" del bene e la sua vitalità all'interno delle prassi comunitarie, ove presenti.

Di seguito vengono riportati i contenuti generalmente presenti nella relazione tecnica di restauro, inserendo alcune considerazioni relative allo specifico ambito della conservazione e restauro dei beni etnoantropologici. Si evidenziano alcuni aspetti su cui può risultare importante avviare una riflessione e un confronto tra il funzionario di area V/demoetnoantropologo (o esperto demoetnoantropologo incaricato) e il funzionario o il professionista restauratore incaricato della elaborazione dell'intervento, al fine di individuare soluzioni condivise.

Analisi dei materiali costitutivi e delle tecniche esecutive di beni etnoantropologici

I **materiali costitutivi** di oggetti etnoantropologici possono avere caratteristiche peculiari a cui va prestata particolare attenzione: l'adozione di un determinato materiale permette di comprendere il contesto ecologico, economico, sociale, culturale di produzione e uso dell'opera.

Dallo studio dei materiali costitutivi, anche mediante indagini diagnostiche, è possibile rilevare importanti informazioni sul bene: se si tratti di materiale naturale o artificiale, la sua composizione chimica, la provenienza, i sistemi di estrazione, la reperibilità e l'approvvigionamento, i metodi di lavorazione e produzione.

L'impiego di un materiale tradizionale può essere dettato dal suo valore simbolico e dalla volontà di tramandare conoscenze e pratiche della tradizione, mentre l'adozione di un materiale diverso da quelli storicamente impiegati può indicare mutate condizioni nel contesto economico, culturale, sociale, ecc.

Vi possono essere casi in cui i materiali costitutivi risultino estremamente deperibili, poiché la loro scelta non è stata condizionata dalla volontà di una durevolezza nel tempo, quanto piuttosto dal valore simbolico, dalla reperibilità, dalla funzionalità del materiale in relazione all'uso specifico.

Esempio: le scenografie del teatro dei pupi che presentano come supporto secondario fogli di carta da pacchi, il cui degrado risulta inevitabile e progressivo; i manifesti cinematografici realizzati con materiale di scarsa qualità poiché destinati ad un uso temporaneo, per essere attacchinati e visibili per il tempo della programmazione del film nelle sale; i prodotti edibili realizzati in occasione di festività e riti che non possono, per la loro natura deperibile, essere conservati nel tempo.

I beni etnoantropologici sono spesso **oggetti polimaterici**, composti da materiali eterogenei con esigenze conservative differenti tra loro, che possono porre problemi in merito all'individuazione di idonee metodologie di intervento e adeguati sistemi di conservazione e manutenzione.

Esempio: un burattino costituito da un corpo in legno intagliato e dipinto, con sistemi di assemblaggio mediante elementi in ferro, abiti in tessuto di seta, lino, cotone, accessori in ferro, bronzo. Ogni

materiale necessita, in via teorica, di condizioni microclimatiche specifiche, le quali, se non idonee, possono innescare fenomeni di degrado del materiale e danni a carico di altri materiali a contatto. Per esempio, l'ossidazione di sistemi di ancoraggio in ferro, come chiodi e spilli, possono progressivamente degradare i tessuti con cui sono a contatto; oppure il legno può subire deformazioni e fenditure che provocano la caduta della pellicola pittorica sovrammessa.

Similmente le **tecniche esecutive** possono essere elemento caratterizzante il bene in chiave etnoantropologica, in quanto espressione di pratiche tradizionali: i metodi di realizzazione e costruzione, le tecniche di assemblaggio e composizione possono essere aspetti da preservare. È possibile riscontrare oggetti realizzati secondo pratiche artigianali consolidate e altri frutto di procedimenti originali non riconducibili a tecniche tradizionali. Ciò comporta una estrema varietà nelle condizioni conservative di questi beni, che possono in alcuni casi presentare fenomeni di degrado rilevanti tali da imporre valutazioni specifiche in merito alla tipologia di intervento da eseguire.

Valutazione delle condizioni conservative e individuazione degli interventi

La valutazione delle **condizioni conservative** del bene etnoantropologico può presentare parametri differenti rispetto a quelli adottati per altri beni culturali, come ad esempio quelli artistici: i beni etnoantropologici sono stati, nel passato e anche nella contemporaneità, oggetti manipolati e usati, che assumono il proprio specifico valore in rapporto alle modalità e finalità in cui essi vengono o sono stati impiegati dalla comunità di riferimento, così come dai significati che essa attribuisce loro. Pertanto, nel procedere con le operazioni di restauro (pulitura, consolidamento, disinfestazione, ecc.) su beni etnoantropologici, oltre a seguire i principi del restauro moderno quali il minimo intervento, la ritrattabilità/reversibilità delle tecniche e dei materiali da impiegare, la riconoscibilità e la compatibilità, risulta di fondamentale importanza individuare la tipologia dei fenomeni di degrado e la loro genesi, valutando gli aspetti valoriali che essi possono assumere in rapporto al bene da trattare. Infatti, i fenomeni di degrado riscontrabili su un bene etnoantropologico non solo possono essere dovuti ai naturali processi di invecchiamento dei materiali o a danni operati accidentalmente, ma possono anche essere connessi all'uso, alla funzione e alle pratiche di cura tradizionalmente operate sull'oggetto.

Nel caso di beni musealizzati, gli interventi di risarcimento e riparazione di eventuali danni presenti sull'oggetto dovrebbero, quindi, tenere conto del valore etnoantropologico che i segni di uso rappresentano, mantenendone la visibilità e la riconoscibilità.

Esempio 1: sipario di teatro ambulante con danni a carico del supporto e della pellicola pittorica a causa del ripetuto arrotolamento e srotolamento dell'opera per l'uso e la movimentazione: l'intervento di restauro individua le modalità di conservazione e manipolazione idonee per il futuro e può prevedere un intervento sul supporto in cui i segni di uso, come le pieghe causate dall'arrotolamento dell'oggetto, vengano lasciate a vista, senza avere come obiettivo la planarità dell'opera.

Esempio 2: la casa natale di San Giovanni da Capestrano che riporta fenomeni di degrado sulle superfici di finitura come depositi di sporco e fuliggine sulle pareti. L'intervento ha previsto essenzialmente operazioni di riparazione e messa in sicurezza antisismica. A livello superficiale non sono stati previsti interventi di rimozione dei depositi di fuliggine e sporco, testimonianza dell'uso del camino e degli spazi.

Nel caso di beni in uso, risulta di particolare importanza ricercare un equilibrio tra la necessità di conservare l'integrità materiale del bene e quella di preservarne la funzionalità e l'uso nell'ambito

delle pratiche della comunità patrimoniale. Le attività di conservazione sui beni etnoantropologici devono immaginarsi principalmente come attività “manutentive”, privilegiando il minimo intervento in caso di restauro, anche nella prospettiva di una costante rilevazione e valorizzazione della vitalità di un bene all’interno della comunità che lo ha prodotto e continua a fruirne.

Può accadere che in condizioni conservative critiche si renda necessario effettuare **interventi strutturali** che possono risultare invasivi al fine di mantenere le funzionalità dell’oggetto o recuperare una funzione d’uso andata perduta. In questi casi il funzionario di area V o l’esperto incaricato e il funzionario restauratore o il professionista incaricato dovranno analizzare l’oggetto nelle sue trasformazioni storiche dovute all’uso, individuando la tipologia di intervento strutturale da effettuare¹⁸.

Possono essere adottati prodotti e metodologie riprese dal contesto di provenienza del bene, oppure, qualora ciò permetta di effettuare un intervento meno invasivo, ricercare soluzioni e materiali altamente tecnologici.

Esempio: il restauro di rotoli giapponesi in seta dipinta può assumere due approcci differenti, uno più aderente alle pratiche orientali che prevedono interventi di foderatura a colla di amido su supporto cartaceo, l’altro di tipo occidentale che prevede la reversibilità e il minimo intervento volto solamente a risarcire tagli del supporto sericeo tramite l’uso di tecnologie e prodotti innovativi.

Vi sono esempi di beni le cui condizioni conservative risultano estremamente compromesse per la natura stessa del materiale che li costituisce; in questi casi è particolarmente opportuno che il funzionario di area V/demoetnoantropologo o l’esperto demoetnoantropologo incaricato fornisca tramite relazione demoetnoantropologica al funzionario o al professionista restauratore incaricato le necessarie informazioni, affinché possano essere individuate soluzioni congiunte che non considerino solo il valore della conservazione materiale del bene, ma che prevedano la registrazione di tutti gli aspetti valoriali connessi ad esso.

Nei beni etnoantropologici sono spesso presenti interventi di **riparazione e manutenzione** eseguiti nel corso del tempo, in alcuni casi con materiali e metodi non idonei dal punto di vista conservativo e che hanno comportato un’alterazione nelle caratteristiche dei materiali originali. Questo tipo di interventi, testimonianze dell’uso e funzione dell’oggetto, nonché documentazione storica di pratiche di manutenzione e cura, costituiscono anch’essi elementi fondanti del bene e, pertanto, può essere valutata la loro conservazione, eventualmente effettuando trattamenti o impiegando prodotti in grado di migliorare le caratteristiche dei materiali e dell’intervento.

Esempio 1: toppe applicate su un tessuto con colle che con il tempo hanno subito forme di degrado (ingiallimento, irrigidimento, ecc.). Vanno valutate diverse opzioni: rimuovere la toppa e realizzare un sistema di cucitura testa-testa dei tagli (o altro tipo di riparazione), oppure conservare la toppa migliorando l’aspetto e le caratteristiche meccaniche dell’adesivo.

Esempio 2: ridipinture per manutenzione o cambio di gusto. Va valutata l’opportunità o meno di rimuovere gli strati sovrapposti in base all’individuazione dei valori degli interventi di ridipintura.

Una riflessione particolare va fatta in merito ai trattamenti che ricadono nella fase generalmente definita di **“presentazione estetica”**: questo tipo di interventi (es. pulitura, rimozione di ridipinture, reintegrazione delle lacune e delle mancanze, ecc.) possono, infatti, determinare le modalità con cui il bene viene percepito dal suo contesto di riferimento. Per questo le regole convenzionalmente

¹⁸ Si veda ad esempio la scheda relativa al caso della statua del “Cristo a braccia mobili di Zuccarello”.

adottate per altri tipi di beni culturali, come per esempio le opere d'arte, possono risultare non idonee nel caso di beni etnoantropologici. Un esempio sono le figure devozionali, quali statue o immagini sacre, su cui è frequente rilevare precedenti interventi di riparazione e manutenzione eseguiti al fine di ripristinare l'integrità strutturale ed estetica dell'oggetto; tali interventi comportano, talvolta, un'alterazione sostanziale dell'aspetto originario del bene che, tuttavia, viene con le attuali fattezze riconosciuto dalla comunità di riferimento. Si aggiunga che questa tipologia di beni può presentare un interesse di diverso tipo, oltre a quello etnoantropologico (storico, artistico, archeologico, ecc.), comportando diverse valutazioni in merito alla tipologia di intervento da eseguire (come la rimozione o il mantenimento delle ridipinture, la reintegrazione mimetica o riconoscibile, ecc.). In questi casi sarebbe opportuno valutare, attraverso un confronto tra le parti coinvolte a diverso titolo nella conservazione del bene (istituti di tutela, comunità di riferimento), le tipologie di interventi da realizzare.

Esempio: statua della Vergine in cui sono state operate delle modifiche alla struttura compositiva e realizzate diverse ridipinture nel corso dei secoli: l'aspetto dell'oggetto così modificato è entrato a far parte dell'immaginario della comunità. A livello metodologico, l'intervento di restauro dovrebbe prevedere la rimozione dei materiali sovrapposti che non presentino valore storico o documentale e che compromettano l'aspetto originario dell'opera; la reintegrazione dovrebbe essere effettuata in base all'estensione e collocazione delle lacune e dovrebbe risultare riconoscibile attraverso l'adozione di tecniche quali il tratteggio o la selezione cromatica. Questo tipo di intervento, corretto dal punto di vista metodologico, permetterebbe di valutare le vicissitudini conservative dell'opera; tuttavia, comporterebbe un'alterazione sostanziale dell'immagine del bene così come è stata storicamente e usualmente percepita, rischiando di essere misconosciuta dalla comunità di riferimento.

Nel caso si evidenzino condizioni conservative estremamente critiche, tali che il protrarsi delle attività di uso comprometta la conservazione del bene, può esserne valutata la **musealizzazione**, privilegiando in questo modo la funzione di testimonianza e le esigenze di conservazione. L'oggetto musealizzato può divenire modello per la realizzazione di riproduzioni destinate all'uso e in sostituzione di esso; l'eventuale realizzazione della riproduzione diviene momento di conoscenza e documentazione di tutti gli aspetti connessi al bene, sia materiali che immateriali, e di approfondimento dei relativi saperi, vissuti e rappresentazioni. È opportuno ricordare che, per quanto attiene alle testimonianze materiali di espressione di identità culturale collettiva (par. 2.3), gli utilizzi del bene sono un elemento importante alla base della motivazione del vincolo e dunque sono aspetti imprescindibili da considerare nelle valutazioni relative agli interventi di restauro, come anche dei programmi di manutenzione. Per tale ragione, la musealizzazione o l'interdizione delle pratiche di uso e di cura devono essere valutate attentamente, cercando di prediligere procedure di dialogo, informazione e formazione dei soggetti che per consuetudine sono preposti alla manipolazione, uso e manutenzione del bene.

Come già detto precedentemente, il restauro, essendo un'attività diretta svolta sull'oggetto, può essere effettuato in via esclusiva da un restauratore di beni culturali (art. 29, c. 6, del D.Lgs 42/2004) e le procedure di intervento, le linee di indirizzo e le norme tecniche sono indicate e normate dal Ministero; tuttavia, alcune pratiche artigianali e tradizionali specifiche, qualora vengano ritenute necessarie per la conservazione dei valori del bene, devono essere valutate e possono essere inserite nel progetto di intervento¹⁹.

¹⁹ Si veda ad esempio la scheda relativa al caso del "Cero votivo processionale detto 'di Santa Maria'".

3.4 Conservazione programmata e piano di manutenzione

Un progetto conservativo comprende al suo interno, oltre all'intervento di restauro, indicazioni sulle attività di prevenzione e manutenzione. Tali attività, oltre ad attenersi alle indicazioni ministeriali, dovranno essere individuate in rapporto alle specificità del bene. Nel caso di beni etnoantropologici in uso, possono esservi pratiche tradizionali (di cura, manutenzione, manipolazione, ecc.) che costituiscono parte fondante dei valori del bene e motivazione della sua tutela. In questi casi, nel mettere a punto il progetto di prevenzione e il piano di manutenzione si dovrà tenere conto di tali pratiche.

La **prevenzione** viene indicata nell'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 42/2004 come "*l'attività volta alla limitazione delle situazioni di rischio in rapporto al bene e al suo contesto*"; in essa rientrano, pertanto, gli interventi non direttamente eseguiti sul bene materiale, ma sul contesto in cui esso si trova. Nel caso dei beni di interesse etnoantropologico in uso, rientrano nella prevenzione l'individuazione e la messa in sicurezza degli spazi in cui i beni vengono abitualmente conservati (identificazione dei fattori di rischio, verifica dei parametri termoigrometrici e di illuminazione, controlli entomologici, esame di eventuali interazioni tra l'oggetto e altri materiali, ecc.), gli accorgimenti in ordine alla movimentazione e manipolazione, gli interventi di mantenimento del decoro o manutenzione di apparati collegati al bene, anche se non direttamente parte di esso.

Per **manutenzione**, l'articolo 29, comma 3, del D.Lgs. 42/2004 indica "*il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti*". Nel caso di beni etnoantropologici in uso sono frequenti attività di manutenzione tradizionalmente operate da parte di gruppi e comunità di riferimento. In questi casi è auspicabile che gli organi di tutela, tenuto conto di quanto riportato all'articolo 29, comma 6, del D.Lgs. 42/2004²⁰, individuino gli strumenti amministrativi maggiormente opportuni (convenzioni, protocolli di intesa, corsi di formazione, ecc.) in grado di integrare e negoziare il complesso delle attività di cura e manutenzione esercitabili da parte della comunità con le necessità individuate dai funzionari o professionisti incaricati²¹.

In conclusione, nell'ambito del processo di progettazione di un intervento conservativo, riconosciuti gli specifici ruoli definiti dalla legge e le competenze di ciascun professionista, il responsabile di area V/funzionario demotnoantropologo o l'esperto incaricato può assumere il fondamentale ruolo di mediazione tra le parti coinvolte a vario titolo nella tutela e salvaguardia dell'oggetto, ovvero tra gli interessi istituzionali e quelli comunitari legati al bene, riconoscendo e documentando le diverse conoscenze esistenti e le eventuali pratiche ad esso connesse. Riprendendo quanto indicato dall'articolo 4, lettera a), della Convenzione di Faro (2005), si riconosce il diritto a chiunque di trarre beneficio dal patrimonio culturale, oltre alla possibilità di poter attivamente contribuire al suo arricchimento. È anche in quest'ottica che si intende promuovere il più possibile la messa in opera di metodologie partecipate di restauro (cantieri aperti, progetti partecipativi per i piani di prevenzione e manutenzione), in cui vengano coinvolte le comunità, i gruppi e gli individui che attribuiscono valore a tale patrimonio e desiderano mantenerlo e trasmetterlo.

²⁰ Gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.

²¹ Si veda ad esempio la scheda relativa al caso dei "Busti dei Santi compatroni di San Gennaro".

3.5 Cantiere aperto: coinvolgimento di comunità, gruppi e individui nell'intervento di restauro

Come affermato all'interno del Documento di Nara sull'Autenticità (1994): “È particolarmente importante fare ogni sforzo per assicurarsi che siano rispettati i valori riconosciuti e che il processo della loro identificazione comprenda azioni per sviluppare, nella misura del possibile, un consenso multidisciplinare e comunitario” (All. 1, p. 3). Uno scenario di gestione condivisa è previsto, promosso e auspicato anche dalla Convenzione di Faro (2005), nell'ambito della quale viene rimarcata la necessità di collaborazione tra le comunità di pratica e le istituzioni, chiamate, queste ultime, ad approntare opportune disposizioni, idonee a favorire l'effettiva salvaguardia di patrimoni diffusi, praticati, vissuti.

A partire dalla fase di documentazione fino alla conclusione operativa del progetto, e in particolare nel caso di beni in uso, sarà opportuno avviare un dialogo costante con i membri delle comunità al fine di registrarne le prospettive sulla conservazione del bene, nonché di approfondirne ruoli, posizionamenti ed eventuali interessi multipli.

Nella consapevolezza che non sono l'integrità e l'originalità delle componenti materiali dell'oggetto a rendere un bene etnoantropologico elemento del patrimonio pubblico, quanto piuttosto la sua componente immateriale, l'intervento di restauro, grazie al coinvolgimento delle comunità, può contribuire a rafforzare una nuova consapevolezza patrimoniale e sollecitare l'identificazione, la salvaguardia e la valorizzazione, nonché il senso di appartenenza sociale e culturale. Attraverso l'impiego di metodologie partecipative, l'intervento conservativo, al pari di altri interventi di tutela e salvaguardia, può configurarsi come momento privilegiato per il riconoscimento dei beni etnoantropologici nella loro duplice valenza di oggetti di uso e di testimonianze culturali, sia da parte dei funzionari o professionisti incaricati della loro tutela, sia delle comunità che ne sono detentrici.

In riferimento alla fase operativa del progetto di restauro, una modalità di lavoro che risulta particolarmente appropriata rispetto a beni fortemente connessi al contesto culturale e alle comunità di riferimento, come quelli etnoantropologici o di interesse anche etnoantropologico, è quella del **cantiere aperto**, reso fruibile e accessibile al pubblico in determinati momenti, contestualmente all'organizzazione di incontri a carattere divulgativo e dialogico dedicati ad aspetti specifici del lavoro e alla condivisione e verifica dei risultati degli interventi e delle ricerche.

Il cantiere, da luogo esclusivo e chiuso, accessibile solo agli addetti ai lavori, può divenire in questo modo non solo laboratorio di indagine e di intervento da parte di questi ultimi, nonché luogo di conoscenza, inclusione e incontro con le realtà territoriali (studenti e scuole del territorio, associazioni, ecc.), ma anche trasformarsi in spazio del vissuto, sede di complesse relazioni interne ed esterne in cui illustrare gli interventi in corso d'opera, occasione di approfondimento per la contestualizzazione storica del bene, l'aggiornamento terminologico delle componenti strutturali (compresi gli ornamenti e gli abbellimenti temporanei), la registrazione di parole, espressioni, termini tecnici connessi al bene in parlanti di strati sociali diversi, la rivisitazione iconografica di figure devozionali, e, laddove presenti, la reinterpretazione socio-culturale di apparati di scritte e di pratiche scritturali che permettono di riflettere sui saperi tecnici, sulle abilità, sugli *habitus* di mestiere.

Il cantiere aperto diventa, quindi, uno strumento di condivisione e di fruizione altamente innovativo e multidisciplinare, in cui diviene possibile coniugare le attività di cura per il mantenimento dei beni etnoantropologici, che generalmente si effettuano dietro le quinte, con la possibilità di “fare heritage” attraverso il percorso di visita aperto ai pubblici, che ne condividono così le fasi di lavorazione. Il bene non viene così “sottratto” alla fruibilità, ma comunica in maniera innovativa, genera riflessioni comunitarie sul concetto di conservazione, inteso come momento privilegiato di conoscenza

dell'oggetto e di individuazione delle modalità di intervento maggiormente idonee rispetto ai valori del bene, e promuove una conoscenza consapevole e responsabile del patrimonio, mettendo in valore le diverse competenze e professionalità coinvolte nell'azione di conservazione.

Durante le aperture del cantiere a cittadini, studenti, visitatori e membri delle comunità patrimoniali si ha l'occasione di riscoprire particolari e dettagli del bene e di costruire reti di prossimità sensibili e attente. Si possono così avviare percorsi culturali di maturazione di una coscienza diffusa sulla necessità di conservare per trasmettere al futuro, passando dall'ordinario concetto di manutenzione, monitoraggio e cura verso un oggetto ritenuto importante (valenza simbolico-devozionale) a una procedura di conservazione programmata e pensata come un processo di lunga durata. Questo percorso permetterebbe di unire la mitigazione dei rischi e l'assicurazione delle condizioni favorevoli a un'accurata organizzazione delle attività di salvaguardia attiva, quale opportunità per accrescere la consapevolezza comunitaria.

Affinché il cantiere aperto divenga effettivamente uno strumento adeguato di conoscenza e condivisione, è importante che in fase di progettazione vengano definiti tutti gli aspetti, anche di carattere pratico, necessari all'organizzazione della procedura, ovvero:

- le modalità: quali tipologie di incontri organizzare (es. tavole rotonde, presentazioni, laboratori didattici);
- gli strumenti di mediazione da adottare (es. lessico e modalità di *engagement* e accoglienza del pubblico);
- le figure da coinvolgere e i contenuti da veicolare in funzione dei destinatari;
- le tempistiche: quando svolgere le attività del cantiere aperto, sia in rapporto ad aspetti demotnoantropologici connessi al bene (rituali, feste, celebrazioni), sia alle esigenze operative degli interventi di restauro;
- la logistica: l'individuazione di spazi idonei in cui svolgere il restauro sia dal punto di vista della sicurezza (per i beni e per gli operatori), sia in rapporto all'accessibilità al pubblico (es. luoghi connessi alla comunità di riferimento).

Va infine ricordato che la realizzazione di un intervento di restauro comporta una serie di attività pratiche regolamentate dalle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; pertanto, nel caso di progettazione di un cantiere aperto, dovranno essere considerati tutti gli aspetti di carattere pratico e normativo che tale procedura può comportare.

4. PAESAGGIO, PATRIMONIO DEMOETNOANTROPOLOGICO E PATRIMONIO IMMATERIALE

4.1 La nozione giuridica di paesaggio e il contributo delle discipline demoetnoantropologiche

Il secolo scorso ha visto un progressivo ampliamento della nozione giuridica di “paesaggio”: da espressione di eccellenza estetica (le bellezze naturali), la cui tutela era assimilabile a quella delle “cose d’arte”, a una visione più moderna che integra una chiave di lettura storico-sociale e antropologica.

In particolare, la Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14, ha inquadrato il paesaggio come “*una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni*” (art. 1, lett. a), intendendo per “popolazioni” sia gli abitanti del luogo che i visitatori (art. 38, cap. I, Relazione esplicativa).

Tale definizione viene a ricomprendere non solo i paesaggi eccezionali ma anche i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati (art. 2 della Convenzione europea del paesaggio, 2000). Si tratta di un passaggio fondamentale che riconosce il paesaggio in quanto “*componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità*” (art. 5). Il D.Lgs. 42/2004 fa propria questa accezione ampia di paesaggio, come “*territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni*” (art. 131, c. 1).

Anche nella Carta Nazionale del Paesaggio (2018) si fa riferimento ai paesaggi italiani come “*uno straordinario fattore di identità per i territori e i loro abitanti*” (Preambolo).

Il credito della nuova nozione globale di paesaggio alla prospettiva antropologica è significativo e i beni culturali etnoantropologici ne diventano parte sostanziale. Da questa prospettiva disciplinare, infatti, il paesaggio è sempre un prodotto culturale che assume forme e significati mutevoli, come esito di una costante dialettica tra aspetti materiali e immateriali. Il paesaggio diviene così riconoscibile nelle tracce, materiali e visibili, delle attività produttive, nelle forme dell’abitare, nei dispositivi simbolici presenti sul territorio (ad es. edicole sacre, chiesette votive, calvari, croci protettive, madonne arboree, elementi naturali sacri, ecc.) ma anche nelle prassi d’uso del territorio e negli eventi festivi e rituali (ad es. eventi cerimoniali, pellegrinaggi, ecc.) che ciclicamente modellano e organizzano lo spazio di vita, del lavoro e del tempo libero, nei saperi e nelle prassi legate all’ecologia e alla promozione del benessere, così come inteso dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (ONU, 2015). Allo stesso modo diventano particolarmente rilevanti le relazioni che gli esseri umani instaurano con lo spazio dei centri abitati e con i loro luoghi significativi, che vengono modellati dai vissuti e dai ricordi (centri e nuclei storici, spazi di vicinato, strade, piazze, quartieri, ecc.).

Anche là dove il paesaggio non sembra materialmente segnato dall’intervento dell’uomo, esso è l’esito di un incessante lavoro di domesticazione dello spazio, ovvero della trasformazione di un luogo naturale in territorio culturalmente organizzato, segno di scelte di lunga durata, di attribuzione di valore, di esperienze di vita spesso socializzate in una condivisione di memorie e nelle narrative di tradizione orale, di relazioni tra i centri abitati e lo spazio circostante.

Il paesaggio è anche uno spazio di relazioni antropologiche, sociali e politiche, luogo di espressione delle dinamiche identitarie, di legami sociali e culturali, di manifestazione di un “appaesamento”, che

“rende paese” luoghi prima estranei, includendoli nel proprio orizzonte culturale e dandogli significato per mezzo di conoscenze e valori socializzati.

Una corretta documentazione degli aspetti valoriali, centrali nella connotazione del paesaggio così come definito nella normativa, garantisce interventi istituzionali che ne restituiscano appieno la complessità e l’organicità. Sul piano dell’azione amministrativa, infatti, il D.Lgs. 42/2004 prevede di tutelare il paesaggio “*relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali*” (art. 131, c. 2). Nello specifico, le iniziative del Ministero riguardano la conoscenza, la salvaguardia, la pianificazione e la gestione “*in ragione dei differenti valori espressi*” (art. 135) così come “*la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti e integrati, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità*” (art. 131, cc. 4, 5, 6).

Tale complessità necessita di essere indagata mediante un approccio integrato e interdisciplinare entro cui la prospettiva demoetnoantropologica viene ad assumere un ruolo fondamentale. Il paesaggio richiede infatti di essere documentato, nella contemporaneità e nella sua diacronia, attraverso fonti documentali storiche (archivistiche, iconografiche, orali, multimediali, ecc.) e/o metodologie della ricerca etnografica, al fine di restituire quel nesso tra materialità e immaterialità che dà senso e significato ai contesti culturali.

L’indagine demoetnoantropologica potrà riguardare, a titolo di esempio: le forme del paesaggio rurale, agrario, pastorale, boschivo; i beni materiali etnoantropologici presenti sul territorio; gli eventi cerimoniali e festivi entro cui il paesaggio trova uno spazio di rappresentazione simbolica; i significati profondi che assume, per chi il territorio lo vive e lo abita, come luogo dell’agire, di negoziazioni e progettualità future; il ruolo del patrimonio demoetnoantropologico nel disegnare paesaggi sonori e visivi; le rappresentazioni del paesaggio nella toponomastica e nelle espressività di tradizione orale (storie sui luoghi, leggende, storie di briganti, ecc.); gli aspetti che si possono cogliere in modo più estemporaneo e discontinuo sul campo, come le tecniche e i saperi legati all’uso del territorio e alle attività produttive nel ciclo dell’anno; il “terzo paesaggio”²² e il paesaggio industriale.

Vale la pena soffermarsi sulle “architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale” (art. 10, c. 4, lett. 1), del D.Lgs. 42/2004) – ad es. ovili, ricoveri, jazzi, cisterne, forni, palmenti, cappelle, abbeveratoi, fontanili, frantoi, lavatoi, ecc., e altre emergenze del territorio saldamente incorporate nel contesto fisico in cui si trovano (recinti, muri a secco, terrazzamenti, capanne, neviere, canalizzazioni delle acque, calvari, edicole sacre, ecc.) connesse ad agricoltura, allevamento, lavoro nel bosco. Si tratta di elementi che testimoniano le diversità culturali e che nella contemporaneità contribuiscono a definire il paesaggio nella sua accezione più ampia. L’attenzione per la protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale è obiettivo di uno specifico investimento ricompreso nella “Missione M1 ‘Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo’ del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.)” - Componente 3 – Misura 2 – Investimento 2.2 “Tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”.

Di particolare interesse è anche il tema del “paesaggio sonoro”. Ogni paesaggio ha le sue peculiari “impronte sonore”: elementi identificativi ripetuti, suoni fondanti, segnali di sottofondo, rivelatori di abitudini sociali e specificità culturali, di usi del territorio, che contribuiscono a rendere unica la vita acustica di un luogo e di una comunità. La presenza costante dei suoni in un preciso ambiente concorre

²² Gilles Clément, 2005 [ed. or. 2004], *Manifesto del Terzo Paesaggio*, Quodlibet, Macerata.

alla creazione dell'identità di un paesaggio traducendosi talvolta in una consapevolezza del loro valore patrimoniale.

Possono diventare oggetto di attenzione anche i paesaggi abbandonati, interstiziali e marginali, che seppur non presentano puntuali caratteristiche, tali da motivare specifiche disposizioni di tutela, sono significativi in termini di diversità culturale. Possono presentarsi come spazi residuali, che provengono da usi precedenti (uso agricolo dei suoli ormai abbandonati, risultato di spazi edificati, ex orti ed ex giardini), o spazi di passaggio fra elementi di paesaggio già identificati (bordure, siepi, alberature, corridoi ecologici). Si tratta di luoghi in cui individuare valori culturali riconducibili alla nozione di terzo paesaggio come definita da Gilles Clément.

Una peculiare attenzione merita anche il “paesaggio industriale”, concetto legato ai temi della cosiddetta “archeologia industriale”. La sua tutela e valorizzazione si lega a un continuo equilibrio tra conservazione e innovazione, con attenzione alle problematiche legate al paesaggio urbano, alle trasformazioni prodotte a livello storico, economico, sociale e culturale, oltre che ai cambiamenti del contesto ambientale e ai rapporti con il territorio. Si citano, a titolo di esempio, i paesaggi minerari e le strutture industriali (lanifici, gualchiere, cartiere, palmenti, ecc.) dove si intrecciano memorie, storie di vita e di comunità, tecniche del lavoro e paesaggi naturali, o ancora quei paesaggi industriali oggetto di attenzione da parte dell'UNESCO per la loro capacità di testimoniare valori identitari e tradizioni precedenti alla loro evoluzione nel tempo.

Infine, è opportuno segnalare che gli elementi significativi di interesse demoetnoantropologico richiedono di essere non solo individuati e genericamente richiamati, ma opportunamente e dettagliatamente documentati ponendo particolare attenzione alla pluralità di relazioni e interessi che connotano, in modo non di rado conflittuale, il rapporto tra popolazione e territorio.

4.2 Procedimenti amministrativi, strumenti e metodi di lavoro

L'approccio demoetnoantropologico consente di approfondire e documentare la dimensione culturale di un paesaggio che si esprime nei valori, nella memoria storica e nelle percezioni identitarie più volte richiamati dalle normative vigenti.

L'esigenza di tale attività di ricerca e documentazione emerge in particolar modo nell'ambito delle attività istituzionali delle soprintendenze ABAP volte alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, tanto quando orientate alla conoscenza e all'individuazione dei valori paesaggistici, quanto nell'espressione di pareri e valutazioni riferiti a interventi ricadenti in aree già tutelate paesaggisticamente ai sensi del D.Lgs. 42/2004 – *ex lege* o a seguito di dichiarazione di notevole interesse pubblico –, per le quali vengono determinate specifiche normative d'uso finalizzate alla loro preservazione.

Sebbene in tali procedimenti, così come nella pianificazione del territorio, assumano un ruolo privilegiato gli aspetti materiali e visivi degli immobili e delle aree tutelate, cresce la necessità di integrare approcci metodologici e valutativi che consentano una più ampia e approfondita comprensione e conoscenza anche in relazione ad aspetti immateriali degli specifici contesti paesaggistici.

Sebbene nel procedimento di Valutazione di impatto ambientale, per esempio, le valutazioni possano riferirsi non solo ai beni paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004, ma al paesaggio inteso nella sua

accezione più ampia²³, le pratiche di tutela e di salvaguardia del paesaggio spesso insistono sull'idea della conservazione statica di un generico "spazio antropico", basata sull'imposizione di vincoli e sul riconoscimento di oggettivi caratteri di unicità ed eccezionalità. Più raramente le pratiche istituzionali connesse ai patrimoni culturali e al paesaggio inteso nella sua accezione più ampia, vengono adottate ponendo la necessaria attenzione ai cosiddetti "paesaggi ordinari", come realtà mutevoli e dinamiche, da restituire alle modalità attraverso cui le popolazioni locali non solo percepiscono il territorio in quanto componente essenziale del proprio contesto di vita, ma ne fanno anche oggetto di un agire, di progettualità future, secondo regole condivise.

Si tratta di assumere prospettive che riconoscano nel patrimonio culturale immateriale il fondamentale collante di senso di un paesaggio continuo, imprescindibile per la comprensione dei valori espressi dalle diverse emergenze materiali presenti sul territorio, da documentare e interpretare nell'ottica della tutela.

Tenuto conto della complessità del paesaggio, della molteplicità dei valori espressi e degli interessi spesso conflittuali dei soggetti istituzionali e degli attori sociali, singoli o collettivi, che vivono il territorio o sono coinvolti nella gestione e nello sviluppo del medesimo, la postura dialogica e partecipativa della metodologia disciplinare demotnoantropologica ha anche la potenzialità di avviare processi condivisi di ascolto utili a restituire le complessità culturale delle diverse istanze.

Strumenti normativi e procedimenti amministrativi

Si riporta, di seguito, un prospetto che indica il possibile contributo demotnoantropologico all'interno degli specifici procedimenti amministrativi inerenti alla tutela del paesaggio di competenza delle soprintendenze e degli uffici centrali ABAP, nell'ottica di un'auspicabile interdisciplinarietà.

Preliminarmente, si ricorda come, nella tutela e valorizzazione del paesaggio, il Ministero non sia l'unico attore in campo, sebbene la giurisprudenza costituzionale abbia riconosciuto come la conservazione dell'ambiente e del paesaggio rientri nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117, c. 2, lett. s), della Costituzione). Ai sensi del D.Lgs. 42/2004, il Ministero e le Regioni: "*definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio*"; cooperano "*per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale*" (art. 133); "*assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono*" (art. 135). Si tratta dunque di una materia complessa, che si individua tra diversi interessi pubblici – quello della conservazione del paesaggio e quello dello sviluppo e della fruizione del territorio (con il primo affidato allo Stato, e il secondo affidato alla competenza concorrente delle Regioni) – richiedendo necessariamente un approccio interdisciplinare ma anche un dialogo e una cooperazione tra differenti istituzioni, enti locali, abitanti di un territorio.

Il contributo demotnoantropologico al paesaggio si esprime, dunque, in forma diretta o integrata con altri settori disciplinari, nell'ambito di una varietà di procedimenti e strumenti operativi, tra i quali:

²³ Il D.Lgs. 152/2006, infatti, all'articolo 5, comma 1, lettera c), elenca tra i fattori su cui valutare gli impatti ambientali ("effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto"): beni materiali, patrimonio culturale (che, come noto, comprende, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, beni culturali e beni paesaggistici), paesaggio.

| Procedimento amministrativo | Iter procedimentale | Contributo demoetnoantropologico |
|---|--|---|
| <p><u>Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico</u> (art. 138, D.Lgs. 42/2004)</p> | <p>Le commissioni di cui all'art. 137, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136, degli immobili e delle aree per i quali è stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione (art. 138, c. 1). È fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del Soprintendente, previo parere della Regione, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'art. 136 (art. 138, c. 3).</p> | <p>Contributo all'istruttoria e in particolare all'elaborazione della proposta per la dichiarazione di notevole interesse pubblico, anche con l'individuazione di specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare anche la conservazione dei valori immateriali presenti nel territorio specifico. Ciò al fine di preservare i valori paesaggistici, storici e culturali degli immobili o delle aree e la loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono e alla popolazione che li vive.</p> |
| <p><u>Elaborazione dei Piani Paesaggistici</u> (art. 143, D.Lgs. 42/2004)</p> | <p>Il piano paesaggistico è il principale strumento di tutela e di disciplina del territorio, sovraordinato agli strumenti di pianificazione urbanistica. L'elaborazione dei piani è di competenza regionale, ma essa deve svolgersi in forma congiunta con il Ministero (c.d. copianificazione) per quelle parti del piano che riguardano beni paesaggistici vincolati o tutelati per legge ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 42/2004. Tale cooperazione si concretizza nel confronto costante, paritario tra Regione e Stato, sulla base di intese interistituzionali al fine di assicurare una tutela unitaria del paesaggio. Attualmente sono poche le Regioni che hanno approvato in via definitiva il piano paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. 42/2004: Regione autonoma della Sardegna (1° stralcio costiero, 2006), Regione Toscana (2015), Regione Puglia (2015), Regione Piemonte (2017), Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (2018), Regione Lazio (2021).</p> | <p>Nell'elaborazione dei piani paesaggistici assumono un ruolo fondamentale la ricognizione /individuazione dei beni tutelati sul territorio e lo studio conoscitivo dei differenti contesti paesaggistici. In quest'ambito, il contributo demoetnoantropologico permette di evidenziare le peculiarità culturali e i "valori tradizionali" delle aree e degli immobili presenti sul territorio nonché le progettualità, e le dinamiche di trasformazione e la relazione tra il patrimonio demoetnoantropologico e gli aspetti materiali e immateriali del paesaggio.</p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p><u>Autorizzazioni paesaggistiche</u> (art. 146, D.Lgs. 42/2004)</p> | <p>L'istanza di autorizzazione paesaggistica viene presentata dal privato alla Regione o all'ente subdelegato. Le soprintendenze ABAP esprimono un parere endoprocedimentale vincolante per gli interventi su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica: il parere di compatibilità paesaggistica tiene conto delle previsioni e prescrizioni del piano paesaggistico, ove presente, o, in sua assenza, delle finalità costitutive dei provvedimenti di vincolo e delle eventuali normative d'uso.</p> | |
| <p><u>AU, Autorizzazione Unica di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili</u> (, art. 12 D.Lgs. 387/2003).</p> | <p>L'AU riguarda impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), al di sopra di prefissate soglie di potenza. Il comma 3-bis dell'art. 12 inserito dal D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni dalla L. 108/2021, al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali del PNRR, prevede che il Ministero della cultura partecipi al procedimento unico esprimendosi nell'ambito della conferenza di servizi per quei progetti aventi a oggetto impianti alimentati da FER, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del D.Lgs 42/2004, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposte a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo.</p> | <p>La verifica della compatibilità del progetto presentato dal privato con gli strumenti e le disposizioni di tutela paesaggistica relativi a un determinato territorio (vincoli paesaggistici, prescrizioni presenti nei piani paesaggistici ove adottati, leggi regionali, ecc.) si avvale del contributo del settore demotnoantropologico, per l'individuazione delle emergenze storico-culturali del paesaggio, materiali e immateriali, che resterebbero altrimenti difficilmente riconoscibili.</p> |
| <p><u>VIA, Valutazione di impatto ambientale</u> (Titolo III, D.Lgs. 152/2006);</p> <p><u>VAS, Valutazione ambientale strategica</u> (Titolo II, D.Lgs 152/2006,);</p> | <p>La VIA prevede l'elaborazione da parte del proponente dello studio d'impatto ambientale relativo all'opera oggetto di valutazione, lo svolgimento delle consultazioni pubbliche, la valutazione da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento dei possibili impatti significativi e negativi generati dal progetto sul contesto di riferimento, per giungere poi all'adozione del provvedimento finale di compatibilità ambientale.</p> <p>La Verifica di assoggettabilità a VIA viene avviata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina</p> | <p>La realizzazione di grandi opere comporta un impatto ambientale-paesaggistico che va valutato in relazione alla complessità e all'estensione dell'opera. Il contributo demotnoantropologico – accanto agli aspetti di tutela archeologica, architettonica e paesaggistica – può individuare non solo i beni culturali puntuali presenti sul territorio, ma anche il rapporto degli stessi con la popolazione; evidenziando anche connessioni ben più ampie, attraverso cui trovano espressione valori connessi al</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | potenziali impatti ambientali significativi e negativi tali da essere sottoposto al procedimento di VIA. | paesaggio ed alla sua fruizione, che altrimenti resterebbero non immediatamente riconoscibili. |
|--|--|--|

Approcci e strumenti metodologici

Di seguito si riportano alcuni strumenti e metodi di lavoro utili a documentare il paesaggio nelle sue componenti demoetnoantropologiche e immateriali. Si invita a svolgere tale attività di documentazione in ciascun ufficio territoriale, anche indipendentemente da specifici procedimenti e progetti in corso, al fine di predisporre dati di pronto utilizzo nel corso di eventuali attività amministrative o di ricerca.

- *Banche dati demoetnoantropologiche*

Il contributo demoetnoantropologico trova applicazione attraverso una lettura dei rapporti tra i patrimoni culturali, il territorio e i suoi abitanti: una lettura necessariamente complessa e interdisciplinare, attenta a cogliere le relazioni anziché le singole strutture fisiche e le forme del paesaggio. Qui ricade il ruolo e l'importanza della messa in rete e della fruibilità di dati e documenti sul patrimonio culturale demoetnoantropologico, dell'interoperabilità semantica di dati e risorse informative oggi accessibili su sistemi diversificati. Si tratta, in primo luogo, di alimentare archivi documentali e basi di dati che consentano una lettura in chiave demoetnoantropologica del paesaggio e che, analogamente a quanto accade per i settori disciplinari di più consolidata tradizione istituzionale, possano così supportare l'attività di tutela delle soprintendenze e, più in generale, porsi a beneficio dei differenti attori coinvolti nel processo politico decisionale, nella pianificazione e nella salvaguardia del paesaggio.

La disponibilità o la costituzione di archivi documentali, di studi, di basi di dati, di rilevamenti di settore sul territorio si pone dunque come passaggio fondamentale per restituire una descrizione densa dei paesaggi culturali, in grado di mettere in dialogo le differenti visioni del patrimonio paesaggistico. Lo è ancor di più in tutte le situazioni che prevedono l'espressione di pareri entro i ristretti termini del procedimento amministrativo, che solitamente non consentono l'esecuzione di un puntuale rilevamento sul campo.

Si consideri, a mero titolo di esempio, l'attività di copianificazione con le Regioni per la redazione dei piani paesaggistici, che prevede il coinvolgimento del Ministero "limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143" (art. 135 del D.Lgs. 42/2004). Da tenere presente che, in modo crescente, le stesse Regioni attingono a ricerche e studi sul territorio oggetto di pianificazione, anche con il coinvolgimento di professionalità di demoetnoantropologi. In questo processo le soprintendenze cooperano attraverso relazioni e scambio di dati fornendo, laddove disponibili, ricerche e documentazioni utili. Tale scambio avviene anche attraverso il Catalogo generale dei beni culturali, cui le Regioni concorrono (art. 17 del D.Lgs. 42/2004) e le cui recenti evoluzioni aprono a più ampie connessioni attraverso le tecnologie del Web Semantico e lo sviluppo di *digital library* volte alla gestione, fruizione e riuso di contenuti multimediali, con un'attenzione particolare alla restituzione cartografica del patrimonio culturale.

La costruzione di basi di dati demoetnoantropologici sul paesaggio, da aggiornare costantemente, è un obiettivo di lungo periodo che richiede l'adozione di un approccio costante e di un'attenta pianificazione delle attività di ricerca, catalogazione, documentazione sul territorio, in modo da

giungere, nel tempo, a restituire quel nesso tra materialità e immaterialità che dà senso e significato ai contesti paesaggistico-culturali.

- *Georeferenziazione*

Sul piano del metodo, la necessità di ampliare la conoscenza e le potenzialità di restituzione, in chiave demoetnoantropologica, dei differenti contesti territoriali si traduce in un'attenzione alla registrazione di tali dati in fase di rilevamento, tanto nel caso di evidenze materiali, in uso o in disuso, relativamente stabili sul territorio, quanto nel caso di elementi del patrimonio immateriale, che per la loro natura "effimera" sono rintracciabili solo in modo discontinuo sul territorio, legandosi a precisi tempi, condizioni, contesti.

I dati di localizzazione geografica sul territorio diventano fondamentali per un loro riuso nei sistemi informativi geografici (GIS - *Geographic Information System*). Recentemente, il tema della georeferenziazione ha acquisito un rilievo crescente in relazione alla documentazione e alla catalogazione di beni o elementi di interesse culturale secondo le procedure, le metodologie e gli standard dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD). Oggi esso assume piena centralità, come strumento fondamentale tanto in fase di catalogazione quanto a supporto degli strumenti di accesso e consultazione dei dati. I metadati che descrivono l'oggetto digitale risultato di ripresa fotografica, sonora, audiovisiva realizzata nel corso di un rilevamento sul campo, o di un'attività di digitalizzazione²⁴, dovranno garantire il riferimento a un sistema di coordinate GPS. L'esatta localizzazione dei beni oggetto di rilevamento potrà avvenire mediante la definizione di punti (georeferenziazione puntuale), di linee (lineare) o di poligoni (areale), a seconda della tipologia stessa dei beni e del loro sviluppo sul territorio. A titolo di esempio, si potrà considerare una georeferenziazione lineare per rappresentare cartograficamente un percorso processionale o una transumanza; o piuttosto una georeferenziazione areale per una festa che interessi interi quartieri di un centro abitato. Se, infatti, per i beni immobili o immobilizzati per destinazione la rilevanza di tali informazioni appare immediatamente evidente, una più recente riflessione ha riconosciuto l'utilità di tali strumenti per la conoscenza dei territori anche in relazione all'individuazione e restituzione di elementi immateriali, in particolare quando rivestano un ruolo significativo nel plasmare il paesaggio nei suoi aspetti visivi e acustici. In questo caso, la localizzazione geografica sul territorio di eventi effimeri non potrà che basarsi sui dati relativi alle localizzazioni di rilevamento, in relazione alla cronologia degli stessi.

L'adozione di tale approccio metodologico sarà utile a potenziare il confronto interdisciplinare con altre basi di dati e a evidenziare il nesso tra patrimonio culturale demoetnoantropologico e territorio, al fine di restituire il paesaggio come contesto di pratiche locali che costantemente lo socializzano e lo modellano nelle forme, nei suoi aspetti visivi e sonori.

- *Documentazione audiovisiva*

Analogamente si considereranno il ruolo e le potenzialità delle documentazioni audiovisive per leggere e interpretare il paesaggio nella profonda stratificazione di segni, prassi, significati, relazioni antropologiche. Il patrimonio culturale demoetnoantropologico contribuisce a disegnare i paesaggi sonori e visivi come forme e come eventi performativi. Torna utile il ricorso alle metodologie dell'antropologia visuale e dell'etnomusicologia, tanto nella realizzazione di nuove documentazioni

²⁴ Si vedano in proposito le *Linee guida per la digitalizzazione del patrimonio culturale*, <https://docs.italia.it/italia/icdp/icdp-pnd-digitalizzazione-docs/it/v1.0-giugno-2022/index.html>

multimediali nel corso di ricerche etnografiche, quanto nella valorizzazione del fondamentale apporto delle documentazioni storiche – sonore, fotografiche e video-cinematografiche – per la costituzione di archivi della memoria funzionali alla conoscenza dei territori e delle loro trasformazioni. Nella loro stratificazione storica tali documenti possono restituirci preziose informazioni su contesti oggi non più osservabili nelle stesse forme e modalità, venendo così a rappresentare le trasformazioni del paesaggio, e prestandosi, proprio attraverso gli archivi sonori e audiovisivi, a rigenerare i valori e il senso di un’eredità culturale e di un “fare memoria” da parte degli abitanti di un territorio.

- *Indagini demoetnoantropologiche*

Nella programmazione di indagini etnografiche si considererà l’applicazione delle metodologie del rilevamento etnografico (par. 2.5) tanto ai “beni paesaggistici” della Parte terza del D.Lgs. 42/2004, quanto a quei “beni culturali” che assumono interesse etnoantropologico proprio in relazione a un particolare contesto paesaggistico, tanto più se ricondotti in una complessa relazione.

La redazione di relazioni e pareri, fondati su tali approcci conoscitivi, potrà così evidenziare la dimensione demoetnoantropologica del paesaggio evitando i riferimenti vaghi a non meglio precisate e ambigue nozioni di “valori” e “percezioni identitarie”. Il contributo del settore demoetnoantropologico dovrà infatti necessariamente specificare tali richiami, attraverso il pertinente riferimento a documentazioni e a indagini etnografiche.

Oltre ai significativi ambiti di interesse precedentemente richiamati, possibili modalità di indagine territoriale possono includere anche i canti, le storie di vita, la narrativa di tradizione orale, la toponomastica, laddove la narrazione di un attore sociale intreccia l’orizzonte autobiografico e la diretta esperienza dei luoghi abitati con un patrimonio di saperi orali, condivisi e socializzati, che riguardano il territorio, le vicende familiari, le attività produttive, gli insediamenti, ecc.

Potrà assumere un ruolo di particolare interesse etnografico anche la documentazione sonora di elementi identificativi di un paesaggio sonoro e di quelle pratiche di sonorizzazione dei luoghi che intervengono nel corso delle attività produttive o di eventi cerimoniali e festivi. In questo ambito di ricerca si collocano anche le metodologie qualitative e gli strumenti di analisi e pianificazione del paesaggio quali le *soundwalk* (passeggiate sonore, finalizzate all’ascolto e alla qualificazione dei suoni di un ambiente cartografato, con particolare attenzione alle sonorità, spesso meno distinguibili, del quotidiano) e le *sound map* che restituiscono attraverso registrazioni audio una cartografia sonora di un’area geografica e i suoi cambiamenti nel tempo.

- *Cartografie-mappe di comunità, atlanti del patrimonio, itinerari culturali tematici, analisi SWOT*

Ulteriori metodologie e strumenti di restituzione in chiave demoetnoantropologica, possono trovare applicazione nel rapporto con le regioni e con gli enti locali, con le realtà ecomuseali o con gli abitanti di uno specifico contesto territoriale, ovvero con le “comunità patrimoniali”, così come definite dall’articolo 2.b della Convenzione di Faro (2005). Seguono alcuni esempi.

– Cartografie-mappe di comunità: cartografie di paesaggi costruite con la partecipazione attiva della popolazione. Rappresentano graficamente patrimoni, paesaggi, saperi che gli abitanti di un territorio riconoscono e desiderano trasmettere alle nuove generazioni e in cui si sovrappongono elementi diacronici e sincronici, realistici e simbolici. Si tratta di modalità di rappresentazione che si differenziano dunque dalla statica descrizione cartografica, ma che restituiscono in modo dinamico e collettivo il valore e il senso dei luoghi, il loro ricordo, le trasformazioni del territorio e le sue progettualità.

- Atlanti del patrimonio: strumenti adottati in particolare da alcune regioni nell’elaborazione dei piani paesaggistici (è il caso, ad esempio, della Puglia) come elementi essenziali del loro quadro conoscitivo, in quanto intendono evidenziare gli elementi patrimoniali posti alla base dell’identità paesaggistica della regione, interpretati come potenziali risorse per il progetto del territorio. Sono solitamente il frutto di una ricognizione, condotta in fase di adeguamento e di formazione dei piani, delle diverse componenti dei paesaggi culturali, volta a evidenziare non tanto i singoli elementi puntuali, ma la complessa relazione tra saperi, pratiche, tradizioni locali.
- Itinerari culturali tematici sul paesaggio: individuati tanto con l’obiettivo di una sua valorizzazione, attivando percorsi di “conoscenza, informazione e formazione” (art. 131, c. 5 del D.Lgs. 42/2004), quanto di una sua eventuale tutela, ovvero della possibile individuazione di paesaggi culturali da ricomprendere nell’elaborazione dei piani paesaggistici.
- Analisi SWOT: è uno strumento spesso utilizzato nel corso di una pianificazione paesaggistica, con il fine di esaminare in modo sistematico gli elementi chiave che possono influenzare il processo. Relativamente a un contesto paesaggistico, l’analisi valuta in particolare: i punti di forza, come le risorse naturali e culturali del paesaggio (*Strengths*), le debolezze e i problemi che potrebbero ostacolarne lo sviluppo positivo (*Weaknesses*), le opportunità offerte da elementi esterni o da interventi legislativi (*Opportunities*) e le minacce e gli elementi esterni che potrebbero rappresentare pericoli (*Threats*).

4.3 Dichiarazione di notevole interesse pubblico

Un’analisi condotta su un campione di provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico, emanati ai sensi e per gli effetti dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004, mette in evidenza una crescente attenzione a una serie di aspetti simbolici e valoriali che rimandano a una nozione globale di paesaggio, in cui l’interesse etnoantropologico sembra poter avere un ruolo sostanziale. Quanto emerge dall’esame suggerisce alcune brevi considerazioni che possono sollecitare una più ampia riflessione sul contributo del settore disciplinare demotnoantropologico alla tutela del paesaggio, secondo quanto già argomentato nelle precedenti pagine.

È opportuno infatti rilevare, in primo luogo, come, nella gran parte dei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico considerati, l’individuazione dello specifico interesse pubblico emerga nel richiamo alle percezioni e ai valori identitari per le popolazioni locali, alla “memoria storica”, al “tradizionale” uso del territorio. Ricorrono frequenti riferimenti a:

- caratteristiche di luoghi in cui si fondono elementi antropici e naturali, attraverso la presenza diffusa di architetture e di insediamenti rurali tradizionali, nonché di emergenze di interesse etnoantropologico;
- tracce degli usi storici del territorio e di sfruttamento delle sue risorse da parte degli abitanti;
- valore tradizionale del paesaggio agrario;
- valenze storico-culturali, identitarie e religiose di determinati luoghi e delle relative costruzioni, connesse alla percezione visiva degli stessi;
- valori simbolici e storico-identitari del territorio, spesso coincidenti con la memoria di importanti accadimenti del passato.

Accanto al più ampio riferimento ai valori espressi dai caratteri peculiari del paesaggio, non mancano, nella redazione delle prescrizioni d’uso, indicazioni riferite all’utilizzo di materiali appartenenti alla

tradizione locale e congrui con la tutela del paesaggio rurale (quali, ad es., muretti a secco, recinzioni in legno, ecc.) o alla continuità della viabilità interpoderale al servizio delle attività agricole e della fruizione del paesaggio rurale.

Se tali interessanti richiami sembrano a volte sostanziare una lettura demoetnoantropologica del paesaggio, essi, tuttavia, restano solitamente solo accennati. Un sistematico ricorso alle metodologie di ricerca e documentazione etnografica (par. 2.5) a servizio della prassi di tutela del paesaggio nelle soprintendenze ABAP consentirà pertanto di sviluppare un maggiore approfondimento in chiave demoetnoantropologica del territorio, a supporto del dispositivo del provvedimento di dichiarazione. Interessante è il caso della dichiarazione di notevole interesse pubblico del viale alberato nel comune di Montafia (AT), in cui il viale viene individuato come elemento strutturante del paesaggio sia in ragione della sua valenza storica legata al ricordo dei Caduti della Grande Guerra, sia perché “percepito dagli abitanti come bene da salvaguardare per il suo valore rappresentativo di identità della comunità locale” (Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 36-3896/2016, allegato A, p. 2). Il risalto dato al ruolo e alla prospettiva della comunità segna l’interesse del provvedimento in chiave demoetnoantropologica. In casi simili, un ulteriore livello di analisi, perseguibile attraverso la ricerca sul campo e la documentazione di vissuti, percezioni e usi dello spazio a livello locale, potrà rafforzare la motivazione alla base del vincolo.

Si nota, infine, come le dichiarazioni di notevole interesse paesaggistico facciano riferimento a un ambito complesso, nel quale possono trovare spazio critico le nozioni di “identità”, “comunità”, “memoria”, “tradizione”, che, se non adeguatamente contestualizzate e argomentate, rischiano di prestarsi ad ambiguità e distorsioni. Un ampio dibattito disciplinare dalla metà degli anni ‘80 in poi ha infatti messo ripetutamente in luce come tali concetti vengano spesso reificati ed essenzializzati nel discorso comune quanto scientifico, dando luogo a letture statiche e omogenizzanti di processi in realtà estremamente complessi, dinamici e in continuo divenire, quali la costruzione delle appartenenze (identitarie e comunitarie), delle memorie collettive, o l’invenzione delle tradizioni. Un maggiore contributo del settore demoetnoantropologico nella redazione dei provvedimenti a tutela del paesaggio può dunque concorrere a un loro più puntuale inquadramento entro gli specifici contesti socio-culturali di riferimento. Può, inoltre, indirizzare lo sguardo alla contemporaneità, evidenziando gli aspetti vitali e mutevoli dei beni etnoantropologici iscritti nel paesaggio, la relazione tra le emergenze materiali e le attività produttive, la molteplicità di interessi e attori coinvolti negli usi del territorio.

5. CONCETTI E STRUMENTI UTILI ALLE AZIONI SUL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE

5.1 Concetti: salvaguardia, partecipazione, patrimonio culturale, comunità e comunità patrimoniale

Il termine “salvaguardia”, nell’uso comune suffragato dai dizionari della lingua italiana, è in pratica assimilato alla tutela, alla difesa, alla protezione. Nella lingua francese, da cui è mutuata l’espressione italiana, troviamo tra i sinonimi anche le parole “supporto”, “patrocinio”, “sostegno”, che in qualche modo spostano l’attenzione sul significato che le convenzioni internazionali hanno attribuito al termine con un’attenzione specifica al patrimonio vivente.

In relazione alle politiche e alle prassi di gestione del patrimonio culturale, il riferimento più autorevole a questo termine è rappresentato dalla definizione fornita dalla Convenzione UNESCO 2003, che in qualche modo ha rilanciato molti dei contenuti già presenti nella Raccomandazione sulla salvaguardia della cultura tradizionale e del folklore adottata alla Conferenza generale UNESCO del 1989.

Ai fini della Convenzione UNESCO 2003, per **salvaguardia** si intendono “*le misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l’individuazione, la documentazione, la ricerca, la tutela, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, essenzialmente attraverso un’educazione formale e non formale, come pure la rivitalizzazione dei diversi aspetti di tale patrimonio culturale*” (art. 2, c. 3).

Le espressioni “trasmissione” e “rivitalizzazione” appaiono fondamentali per comprendere in che senso si stia parlando di qualcosa di diverso dalla tutela e dalla valorizzazione, funzioni pure ricomprese nella definizione citata. Può essere utile al riguardo leggere quanto scrive Audrey Azouley, direttrice generale dell’UNESCO, nella premessa alla pubblicazione dei testi fondamentali per l’applicazione della Convenzione:

*“Il patrimonio vivente – che comprende le arti dello spettacolo, le espressioni orali, le pratiche sociali, i rituali, gli eventi festivi e i saperi tradizionali – è parte integrante della vita umana. È salvaguardato grazie alla trasmissione dai genitori ai figli, dai maestri agli apprendisti e dagli insegnanti agli allievi. Per essere trasmesso, il patrimonio vivente deve essere identificato e valorizzato. Le comunità giocano un ruolo essenziale in questo processo. È per riconoscere e rafforzare questo ruolo che nel 2003 è stata adottata la Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Se è vero che i membri delle comunità rappresentano gli attori fondamentali della salvaguardia, è altrettanto vero che essi spesso trovano nel loro patrimonio gli strumenti di sopravvivenza e di resilienza. La crisi del COVID-19 ha evidenziato questa interdipendenza. Per tutte le comunità del mondo toccate dal virus, il patrimonio vivente è stato un vettore di resistenza, di solidarietà e di speranza. Durante la pandemia, ha permesso di sopperire ai bisogni, di mantenere i legami familiari e comunitari e di trasmettere importanti informazioni in materia di salute pubblica”.*²⁵

Comunità, gruppi, individui sono i protagonisti della salvaguardia poiché la trasmissione e la rivitalizzazione del patrimonio culturale immateriale senza la loro azione sarebbe semplicemente

²⁵ Traduzione non ufficiale, *Basic Text of the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 2020 Edition*, https://ich.unesco.org/doc/src/2003_Convention_Basic_Texts-_2020_version-EN.pdf.

impraticabile. Per questo, un altro punto chiave della Convenzione UNESCO 2003 consiste nel fatto che la pratica della salvaguardia richiede la “**partecipazione**” della società civile alle attività di riconoscimento, individuazione e messa in valore di tale patrimonio. Il titolo dell’art. 15 è *Partecipazione delle comunità, dei gruppi e degli individui* e così recita: “*Nel quadro delle attività di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ciascuno Stato parte si impegna a garantire la più ampia partecipazione di comunità, gruppi e, ove appropriato, di individui, che creino, mantengano e trasmettano tale patrimonio culturale, al fine di coinvolgerli attivamente nella sua gestione*”.

Se il concetto di salvaguardia appartiene dunque al lessico della Convenzione UNESCO 2003, va precisato che l’espressione è del tutto assente nel D.Lgs. 42/2004. Tuttavia, per il tramite dell’art. 7-bis, introdotto nel D.Lgs. 42/2004 nel 2008, che richiama la Convenzione UNESCO 2003, la tutela dei beni culturali può essere in alcuni casi esercitata in modo meno statico e funzionare da incoraggiamento alla salvaguardia del patrimonio immateriale ad essi associato, qualora i primi siano testimonianza materiale di espressioni di identità culturale collettiva.

Il nesso tra bene culturale, identità collettiva e comunità si è rafforzato in seguito alla ratifica, anche in Italia (con legge 1 ottobre 2020, n. 133, pubblicata nella G.U. 23 ottobre 2020, n. 263), della Convenzione di Faro (2005), che introduce il concetto di **patrimonio culturale** quale “*insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione*” (art. 2, lett. a). Qui si trova anche la nozione centrale di “*heritage community*” (“**comunità patrimoniale**”), definita come “*un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici dell’eredità culturale, e che desidera, nel quadro di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future*” (art. 2, lett. b).

Le aperture alla società civile e alla diversità culturale favorite dalla Convenzione di Faro (2005) e dalla Convenzione UNESCO 2003, di fatto hanno aperto una riflessione tuttora in corso sul concetto di **comunità**, che l’*Expert Meeting on Community Involvement in Safeguarding ICH* (Tokyo 2006) ha definito in questi termini: “*Le comunità sono reti di persone che condividono un legame o un sentimento di identità, prodotto dalla condivisione di una relazione storica radicata nella pratica e nella tradizione del, o nell’attaccamento al, patrimonio culturale immateriale*”.

A tale nozione bisogna riferirsi per meglio comprendere il significato del termine utilizzato nella Convenzione UNESCO 2003, che, nel definire il patrimonio culturale immateriale (art. 2) e nel richiamare l’importanza della partecipazione alle attività di salvaguardia (art. 15), sottolinea il ruolo imprescindibile dei cosiddetti “cgi” (comunità, gruppi, individui) quali “detentori” e “praticanti” del patrimonio culturale immateriale. Del resto, come è ben messo in evidenza dalle direttive che il Segretariato del Comitato mondiale dell’UNESCO pubblica periodicamente per orientare i processi di iscrizione nella Lista rappresentativa, e come è puntualmente richiesto dal *form* che lo Stato parte presenta a Parigi per candidare gli elementi del patrimonio culturale immateriale, risulta determinante ai fini della valutazione del dossier di candidatura proprio la presenza, con un ruolo di agenti consapevoli e attivi, di “cgi” riconoscibili come emblematici per un determinato elemento. Le attività di coordinamento e indirizzo in materia sono affidate all’Ufficio UNESCO del Ministero della Cultura, cui compete di assicurare nei dossier di candidatura il delicato e complesso equilibrio tra riconoscibilità dell’elemento candidabile e rappresentatività dei cosiddetti detentori e praticanti dell’elemento stesso.

Con riferimento alle attività di competenza delle aree V delle soprintendenze ABAP, tenuto conto delle specificità appena richiamate e delle implicazioni identitarie che connotano la definizione di

comunità fornita dall'*Expert meeting* UNESCO, può essere presa in considerazione, per la coerenza con la diffusa definizione olistica di patrimonio culturale, la definizione che Hugues de Varine fornisce in un ultimo suo contributo alla riflessione sugli ecomusei: *“La comunità è una popolazione che condivide un territorio, con il suo clima, il suo ambiente, i suoi paesaggi, il suo modo di vivere, la sua vita politica, economica e amministrativa, la sua storia, talvolta una lingua o un dialetto”*²⁶. Tuttavia, è opportuno ricordare che sebbene il legame tra patrimonio e territorio sia mediato dall'appartenenza a una comunità, quale entità collettiva complessa ed eterogenea e difficilmente definibile, in alcuni casi si tratta di comunità provvisorie e informali, basate su alleanze di progetto e condivisione di processi di negoziazione e ridefinizione di ruoli.

5.2 Azioni sul patrimonio culturale immateriale

Il patrimonio culturale immateriale, di competenza delle aree V delle soprintendenze ABAP assieme al patrimonio demotnoantropologico (art. 41, c. 2 del D.P.C.M. 169/2019), non è esplicitamente menzionato nel D.Lgs. 42/2004, che ha ad oggetto esclusivamente il patrimonio materiale. L'espressione “patrimonio culturale immateriale” è evocata soltanto nell'art. 7-bis (par. 2.3). Le indicazioni di lavoro fornite in questa parte delle linee guida devono dunque intendersi quali raccomandazioni volte, da una parte, ad azioni di supporto alle prassi di tutela di quei beni materiali la cui dimensione immateriale consente di attribuire loro pieno significato, *in primis* i beni etnoantropologici e le testimonianze delle espressioni di identità culturale collettiva (par. 2.3); dall'altra, alla salvaguardia di patrimoni culturali immateriali del tutto slegati da beni culturali, in quanto espressioni viventi di identità collettive e/o di partecipazione alla vita sociale (par. 1).

Identificazione

Questa propedeutica fase istruttoria è necessaria per verificare, mediante metodologia etnografica, la sussistenza dell'interesse del patrimonio immateriale o della componente immateriale dei beni mobili o immobili e dunque la pertinenza dell'azione amministrativa. A questo scopo, il riferimento sono le Convenzioni UNESCO 2003 e 2005, citate dallo stesso D.Lgs. 42/2004 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1 della prima, ai sensi del quale per patrimonio culturale immateriale devono intendersi *“le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana”*. Tali manifestazioni si individuano, tra l'altro, nei seguenti settori: tradizioni ed espressioni orali ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale; le arti dello spettacolo; le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi; le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo; l'artigianato tradizionale (art. 2, c. 2).

²⁶ De Varine, H., *L'ecomuseo singolare e plurale*, Gemona del Friuli, Utopie concrete, 2021.

Catalogazione

Nei casi in cui l'istruttoria dia esito positivo, il patrimonio immateriale è individuato e descritto puntualmente mediante una delle seguenti schede ICCD il cui tracciato, assieme alle relative normative, è disponibile sul sito dell'ICCD nella sezione CATALOGAZIONE → STANDARD CATALOGRAFICI. I modelli catalografici sono consultabili assieme alle relative indicazioni utili per la compilazione e agli strumenti terminologici in uso (vocabolari e *thesauri*), che possono essere oggetto di integrazioni e arricchimenti sulla base delle esperienze e dei progetti di ricerca e catalogazione attivati a livello locale.

L'applicazione dei primi tre modelli descrittivi qui indicati è strettamente connessa alla presenza di specifica documentazione sonora e/o audiovisiva, frutto di un rilevamento sul campo attuale o passato, che costituisce la base imprescindibile di descrizione:

- **Scheda BDI:** si tratta di un modello per la descrizione dei beni demoetnoantropologici immateriali. Elaborata da un ampio gruppo di lavoro Stato-regioni, la scheda è caratterizzata da un elevato livello di approfondimento e da un tracciato dettagliato, corredato da vocabolari specifici, il cui utilizzo richiede una specifica formazione disciplinare in ambito demoetnoantropologico. Il tracciato della BDI (così come quello della scheda BDM-beni demoetnoantropologici materiali, con cui può essere utilizzata in associazione) è finalizzato alla descrizione di beni puntuali. Non è dunque applicabile a una generica descrizione della tipologia di evento immateriale, ma è uno strumento destinato alla catalogazione di un singolo e identificabile elemento/evento/*performance* rilevato, esattamente rispondente al contenuto del documento primario allegato alla scheda. La scheda BDI è uno strumento di natura tecnico-scientifica: è dunque opportuno che la sua compilazione venga affidata a figure professionali di catalogatori demoetnoantropologi. Qualora le soprintendenze e gli altri enti schedatori che intendano effettuare campagne di catalogazione con schede BDI non dispongano al loro interno delle relative specifiche competenze disciplinari, è opportuno valutare l'attivazione di convenzioni, collaborazioni o consulenze con esperti qualificati nel settore dei beni culturali demoetnoantropologici. A queste figure compete anche la realizzazione o il coordinamento delle operazioni di rilevamento sul terreno e la realizzazione o il reperimento delle documentazioni audio-visive, che devono rispondere ai requisiti propri dello specifico dominio disciplinare. Si rammenta inoltre l'esistenza della possibilità di corredare la scheda con ulteriori risorse fotografiche, sonore e audiovisive a integrazione del documento principale, evidenziando nel modo più chiaro possibile la connotazione del bene e l'interesse etnoantropologico che si intende porre in rilievo.
- **Modulo MODI-AEI:** consiste in un tracciato inventariale e semplificato, applicabile a entità immateriali non esclusivamente riferibili allo specifico dominio disciplinare demoetnoantropologico. Tale tracciato è liberamente utilizzabile dagli enti schedatori per la realizzazione di inventariazioni speditive, non richiede il rilascio di un numero di catalogo generale e può essere utilizzato anche per l'effettuazione di inventari partecipativi²⁷.

²⁷ L'utilizzo del modulo MODI-AEI è stato legato sino al 2019 alla compilazione degli inventari relativi alla Convenzione UNESCO 2003. Allo scopo si è infatti ritenuto necessario rendere disponibile uno strumento più agile, tale da consentire la partecipazione "dal basso" e dunque la costruzione di forme di "inventari partecipativi". A partire dal 2019 è stato appositamente elaborato, su richiesta dell'Ufficio UNESCO, un modulo per la finalizzazione del processo di candidatura relativo alla Convenzione UNESCO 2003: MEPI - modulo per le entità del patrimonio immateriale, rilasciato nel marzo 2020 nella versione 4.00, e il cui uso ricade nella competenza dell'Ufficio Unesco.

- **Scheda SCAN:** si tratta di un tracciato speditivo di livello poco più che anagrafico, trasversale a tutti i domini disciplinari e tutti gli ambiti di tutela, e per questo applicabile anche alla descrizione di entità immateriali. Per la compilazione della SCAN si richiede il rilascio di un numero di catalogo generale e il tracciato può essere utilizzato anche per lo scambio di dati tra sistemi differenti; la differenza con i precedenti modelli risiede nel livello di approfondimento della descrizione, nella SCAN molto più limitato e semplicemente finalizzato ad una prima identificazione dell'entità da descrivere. Tuttavia, i dati registrati in maniera speditiva potranno successivamente essere trasferiti in una scheda di catalogo completa, in modo da consentire approfondimenti per gli aspetti specialistici legati alle diverse discipline.

Oltre alle schede sopra menzionate, è stato elaborato uno specifico tracciato per la costituzione di *record* di autorità relativi a specifici eventi:

- **Authority File EVE:** si tratta di un modello per la descrizione di eventi culturali, sociali, storici. Il tracciato è svincolato dall'identificazione del singolo bene tramite rilevamento puntuale e dal conseguente utilizzo di documentazione sonora e/o audiovisiva. L'*authority* può costituire uno strumento utile ai fini del censimento generale degli eventi identificati su un territorio in differenti momenti storici, anche non coevi alla compilazione, e può rappresentare una chiave di accesso ad altre risorse rilevanti in relazione all'evento descritto, attraverso l'instaurazione di relazioni trasversali. All'*authority* possono essere connesse ulteriori schede BDI, SCAN o MODI in cui saranno descritte una o più manifestazioni dell'entità, qualora vi siano stati uno o più rilevamenti sul campo.

La scelta del modello catalografico più idoneo da adottare è frutto di una valutazione in capo al responsabile dell'attività di catalogazione, in questo caso il funzionario di area V, che può basarsi su differenti parametri: la quantità e la qualità della documentazione, le risorse e il tempo a disposizione, le professionalità impiegate²⁸.

La compilazione delle schede avviene tramite un flusso formalizzato che vede coinvolte le realtà che agiscono localmente nel procedimento (le soprintendenze ma anche, eventualmente, gli altri soggetti coinvolti). Tutti i chiarimenti sul processo di catalogazione sono disponibili sul sito dell'ICCD nella sezione CATALOGAZIONE → PER CATALOGARE → PROCESSI DI CATALOGAZIONE.

L'immissione dei dati catalografici avviene attraverso l'utilizzo del Sistema Generale del Catalogo - *SIGECweb*²⁹, le cui specifiche possono essere consultate sul sito ICCD nell'area CATALOGAZIONE → IL SIGECWEB.

Le informazioni raccolte e immesse nel sistema, compatibilmente con il rispetto dei criteri di riservatezza valutati dall'ente responsabile per la catalogazione, vengono pubblicate sul sito del Catalogo Generale dei Beni Culturali³⁰ attraverso cui sono rese disponibili per la pubblica fruizione e lo sviluppo di potenziali ulteriori progetti di valorizzazione.

Relazione tecnico-scientifica

Conviene rammentare, ai fini del procedimento amministrativo, che la scheda di catalogo è qui intesa come strumento conoscitivo che accompagna la relazione tecnico-scientifica, volta a riportare gli esiti

²⁸ In casi di maggiore complessità sono comunque garantiti da parte dell'ICCD, anche in sinergia con altri uffici del Ministero, tra i quali l'ICPI e l'ICBSA, la consulenza e il supporto tecnico-scientifico necessari.

²⁹ <http://www.sigecweb.beniculturali.it/it.iccd.sigec.axweb.Main/>.

³⁰ <https://catalogo.beniculturali.it/>.

dell'istruttoria, motivando, in particolare, le ragioni in base alle quali l'elemento in questione sia da considerare un elemento immateriale di un bene culturale o un patrimonio culturale immateriale di interesse o, ancora, una espressione di identità culturale collettiva (par. 2.3). Dell'argomentazione è parte integrante e imprescindibile l'individuazione e descrizione delle comunità patrimoniali e delle pratiche e rappresentazioni mediante le quali comunità, gruppi e individui riconoscono gli elementi immateriali quali parte del loro patrimonio culturale. Coerentemente a questa impostazione, quest'ultimo deve essere descritto anche nei processi di mutamento che lo caratterizzano, quali i processi storici, di trasmissione generazionale, della relativa creatività interpretativa, mettendone in luce la vitalità.

Salvaguardia

Poiché gli strumenti di tutela e valorizzazione previsti dal D.Lgs. 42/2004 hanno come oggetto unicamente il patrimonio culturale materiale, per quanto riguarda il patrimonio immateriale si fa ancora una volta ricorso alla Convenzione UNESCO 2003, che ha elaborato specifiche "misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale" (art. 2, c. 3) riconducendole al concetto di salvaguardia.

Nel D.Lgs. 42/2004 questo termine ricorre due volte. La prima nell'art. 52, c. 1-bis, relativo all' "*Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali*", che affida ai Comuni, sentito il soprintendente, le iniziative relative alla promozione e alla salvaguardia degli stessi. La seconda, nella parte dedicata al paesaggio (art. 131, c. 4), dove ha una funzione coerente con le azioni finalizzate all'esercizio del controllo relativo ai beni paesaggistici, i quali hanno bisogno di essere osservati, per loro natura, in una prospettiva dinamica e processuale. Un primo ambito in cui ha senso parlare di salvaguardia quale attività degli uffici territoriali afferenti alla Direzione generale ABAP, è pertanto questo, in quanto le attività tecnico-scientifiche demoetnoantropologiche possono essere coinvolte nelle azioni riguardanti la tutela paesaggistica (par. 4). Accanto a questo primo ambito va ricordato il ruolo proattivo che le soprintendenze stesse possono svolgere nell'ambito della tutela e della valorizzazione dei beni culturali del territorio: un ruolo che, nei fatti, nel D.Lgs. 42/2004 viene ricondotto ai principi di sussidiarietà orizzontale (con altri istituti ed enti) e di partecipazione (della cosiddetta società civile).

Nello specifico, ai sensi della Convenzione UNESCO 2003, la salvaguardia si concretizza attraverso misure di identificazione, documentazione, ricerca, preservazione, protezione, promozione, valorizzazione, trasmissione, educazione formale e informale e ha come principali obiettivi la continua vivificazione, la trasmissione e l'eventuale rivitalizzazione del patrimonio culturale immateriale. È in quest'ottica e all'interno di questo più ampio processo di salvaguardia che trovano posto anche specifiche forme di tutela e valorizzazione. Un caso specifico è rappresentato dalla dichiarazione di interesse ai sensi del combinato disposto degli artt. 7-bis e 10 del D.Lgs. 42/2004. Rivolta a beni culturali che siano testimonianze materiali di espressione di identità culturale collettiva, la loro tutela è auspicabilmente predisposta parallelamente all'elaborazione di iniziative complementari e integrate che siano finalizzate a valorizzare e promuoverne gli elementi immateriali (par. 2.3). Si suggerisce, in tale prospettiva, di porre particolare attenzione alla tutela, alla conservazione, al recupero e al ripristino di spazi, immobili, attrezzature, infrastrutture e strumenti idonei alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla pratica delle relative attività.

Di seguito alcuni esempi di possibili strumenti utili a implementare le misure di salvaguardia sopraelencate:

- azioni partecipative di identificazione e valorizzazione dei significati, vissuti, *know-how* locali tramite protocolli di intesa, convenzioni e accordi con i soggetti che costituiscono le comunità patrimoniali e con gli enti locali, le università e gli istituti di ricerca;
- costituzione di osservatori finalizzati alla ricerca scientifica, allo studio e al monitoraggio delle diverse componenti del patrimonio culturale immateriale e delle loro trasformazioni nel tempo, che coadiuvino le amministrazioni nell'individuazione degli interventi e dei processi più idonei alla loro tutela, conservazione e valorizzazione e che pongano particolare attenzione anche agli elementi considerati più rappresentativi ed espressivi di comunità o gruppi minoritari a rischio di emarginazione o estinzione;
- costituzione di gruppi di lavoro finalizzati alla promozione di iniziative che stimolino il coinvolgimento e la partecipazione attiva della società civile;
- realizzazione di cantieri di produzione collettiva, attivatori di spazi accessibili e fruibili di scambio e apprendimento nei diversi territori, sorta di “redazioni di comunità” dedicati alle pratiche culturali di riproduzione di conoscenze e *know-how* e di trasmissione dei valori alle generazioni future;
- promozione di figure e competenze capaci di raccogliere le espressioni più vive e vitali del patrimonio immateriale e di favorirne la trasmissione;
- progettazione di contesti di supporto e di reti e progetti a sostegno della creatività contemporanea dei detentori (ad es. residenze di artista e/o laboratori in grado di raccogliere visioni dei praticanti delle tradizioni e saperi delle maestranze artigiane locali, e di includere l'atto sociale della creazione e ri-creazione della cultura tradizionale);
- sollecitazione del dibattito pubblico sui valori, i significati e le esperienze veicolati da specifici elementi del patrimonio demoetnoantropologico e immateriale;
- organizzazione di occasioni e processi di condivisione, confronto e dialogo tra comunità, gruppi e individui anche distanti su elementi del patrimonio culturale immateriale trasversali, mettendone in luce la pluralità e la diversità culturale;
- promozione di programmi di educazione e formazione e di attività di informazione, sensibilizzazione e disseminazione, volti alla trasmissione intergenerazionale di saperi e *know-how* e allo scambio di conoscenze ed esperienze relative al patrimonio immateriale, da realizzare anche con strumenti e supporti innovativi;
- realizzazione di spazi, fisici e virtuali, e di installazioni permanenti e/o temporanee destinati alla conservazione, espressione, rappresentazione e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale demoetnoantropologico;
- contributo all'individuazione di linee e opportunità di finanziamento delle suddette azioni.

Le misure di salvaguardia devono essere elaborate avviando un imprescindibile processo di dialogo e di negoziazione con gli individui, i gruppi, le comunità individuati nel corso dell'istruttoria, ovvero con le comunità patrimoniali, secondo il lessico della Convenzione di Faro (2005). La condivisione degli interventi con le comunità patrimoniali, distante da impostazioni *top-down* e autoritative, è parte integrante della prassi da adottare in quanto l'efficacia della salvaguardia implica la loro partecipazione attiva. In questo processo, il funzionario ha sia il ruolo di promotore e di fornitore di supporto tecnico-scientifico, sia quello di mediatore e di costruttore di reti. Parte integrante e centrale degli obiettivi degli interventi è, infatti, la costruzione o il rafforzamento delle comunità patrimoniali e delle “comunità di pratica” quali soggetti protagonisti della salvaguardia, e delle relative prassi. A

questo scopo, il funzionario ha il compito di promuovere la loro partecipazione e di recepire le iniziative di salvaguardia e di gestione esistenti, avvalendosi delle risorse metodologiche proprie dell'etnografia. Pur essendo il principio della discrezionalità tecnico-scientifica del funzionario il cardine delle azioni istruttorie e procedimentali, vale tuttavia la pena di precisare che il dialogo, le negoziazioni e le azioni condivise con la comunità assumono un aspetto fondamentale nei processi di salvaguardia per decretarne il successo e la durata nel tempo.

Il funzionario dell'area V delle soprintendenze ABAP non è estraneo ai processi di salvaguardia e di valorizzazione posti in essere dai soggetti responsabili delle diverse forme di gestione integrata del patrimonio culturale: piani strategici di sviluppo culturale promossi dalle Direzioni regionali Musei, piani di gestione dei siti iscritti nella Lista UNESCO del patrimonio mondiale (Convenzione UNESCO 1972 e L. 77/2006), piani delle misure di salvaguardia adottati dalle comunità rappresentative degli Elementi iscritti nella Lista UNESCO del Patrimonio culturale immateriale. In tutti questi casi le soprintendenze ABAP sono coinvolte o possono esserlo e il contributo del funzionario demotnoantropologo risulta prezioso per le competenze specifiche e per la conoscenza del territorio nelle sue molteplici espressioni sociali e patrimoniali.

Nel necessario processo di dialogo e di negoziazione con gli individui, i gruppi e le comunità individuati attorno a patrimoni culturali materiali e immateriali è indispensabile considerare anche gli enti locali (comuni e regioni) che quel territorio conoscono e amministrano promuovendo talvolta, ai sensi della Costituzione e del D.Lgs. 42/2004, forme di salvaguardia e di valorizzazione sussidiarie o concorrenziali rispetto a quelle dello Stato.